*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 159° - Numero 218**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 19 settembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**Presidenza del Consiglio dei ministri**

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Agenzia italiana del farmaco**

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 2018.

**Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2018/2019, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, alla nomina in ruolo e alle nomine per ammissione al terzo anno del percorso FIT di n. 57.322 unità di personale docente, di cui n. 43.980 docenti su posto comune e n. 13.342 docenti su posto di sostegno, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 46 unità di personale educativo, di n. 212 unità di dirigente scolastico e a n. 9.838 unità di personale ATA, di cui n. 789 a tempo parziale al 50 per cento.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in particolare l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e in particolare l'art. 3, comma 1, che nell'ambito della disciplina delle facoltà di assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto l'art. 1, comma 75, della legge n. 107 del 2015, che definisce i criteri per la determinazione dell'organico dei posti di sostegno;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e in particolare l'art. 9 in materia di dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale;

Visti i commi 2, lettera *b)*, 3 e 5 dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 che, nell'ambito della disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente, prevedono la copertura dei posti vacanti e disponibili nelle scuole secondarie, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui al citato art. 39 della n. 449 del 1997, tramite scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite a livello regionale per l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT e la contemporanea cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), e in particolare l'art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo del comparto scuola;

Vista la legge n. 205 del 2017, ed in particolare i commi 619 e 620 dell'art. 1, relativamente alla procedura di stabilizzazione del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici, indetta con decreto del Direttore generale delle risorse umane e finanziarie n. 1146 del 5 luglio 2018;
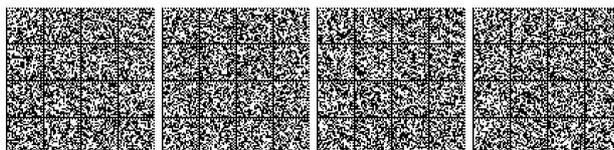
Visti i commi da 620 a 624 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017, relativamente alla procedura di stabilizzazione del personale con contratti di lavoro attivati dall'Ufficio scolastico provinciale di Palermo per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico, indetta con decreto del Direttore generale delle risorse umane e finanziarie n. 500 del 5 aprile 2018, nonché i commi 223 e 224, che dispongono che per le finalità di cui all'art. 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (ASU), nonché l'estensione dell'applicazione anche per l'anno 2018;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 13 luglio 2018, n. AOODGPER. Registro Emergenza U 00001, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2018/2019, alla nomina in ruolo e alle nomine per ammissione al terzo anno del percorso FIT di personale docente della scuola per un contingente totale di n. 57.322 posti;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2018, n. 15147, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 24 luglio 2018, n. 183639, con la quale si richiedono elementi informativi;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 27 luglio 2018, n. 21373, con la quale si dà riscontro alla predetta nota n. 183639 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2018, n. 15603, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 27 luglio 2018, n. 185912, con la quale si rappresenta di non avere osservazioni da formulare in merito alla richiesta di autorizzazione per 57.322 nomine in ruolo e nomine per ammissione al terzo anno FIT del personale docente della scuola per l'anno scolastico 2018/2019;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 luglio 2018, n. 20873, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2018/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 77 unità di personale educativo, a fronte di un pari numero di cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2018 e un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 367 unità, di cui n. 31 esuberi;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2018, n. 15532 che trasmette le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 31 luglio 2018, n. 187137 che esprime parere favorevole alle autorizzazioni ad assumere, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di sole n. 46 unità di personale educativo, escluse quindi le n. 31 unità che corrispondono ad esuberi da riassorbire;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 luglio 2018, n. 20565, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2018/2019, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2018 pari a n. 1.602 unità, e un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2018 pari a n. 469 unità, alle complessive nomine in ruolo di n. 212 dirigenti scolastici, di cui n. 52 unità per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della regione Campania, n. 71 unità per trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015, n. 13 unità per compensare gli effetti di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e n. 76 unità ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2018, n. 15141, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 25 luglio 2018, n. 183764, con la quale, nel precisare che le richieste di trattenimento in servizio riguardano le sole casistiche indicate dall'art. 1, comma 257 della legge n. 208 del 2015 e che le assunzioni correlate all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali sono da considerare «con riserva» laddove detto procedimento non sia definitivo, si comunica di non avere osservazioni da formulare in merito all'autorizzazione ad assumere, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 212 unità di dirigenti scolastici;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 luglio 2018, n. 20566, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2018/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 9.838 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), di cui n. 789 a tempo parziale;

Considerato che il contingente richiesto deriva dalle necessità di copertura di n. 8.744 cessazioni dal servizio al netto delle unità in esubero, cui si aggiungono n. 789 unità a tempo parziale, nella misura del 50 per cento, relative alla procedura di stabilizzazione del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché n. 305 unità a tempo pieno di collaboratori scolastici relative alla procedura di stabilizzazione del personale con contratti di lavoro attivati dall'Ufficio scolastico provinciale di Palermo;

Considerato che nella suddetta nota del 19 luglio 2018, n. 20566, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca chiede di poter posticipare al successivo anno scolastico 2019/2020 le procedure di mobilità del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
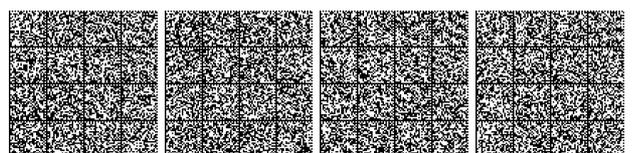
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2018, n. 15145 che trasmette le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui alla nota del 25 luglio 2018, n. 183766, nella quale, pur esprimendo un sostanziale assenso alle autorizzazioni ad assumere in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di n. 9.838 unità di personale ATA, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rimette al Dipartimento della funzione pubblica le valutazioni in merito al differimento al prossimo anno scolastico dell'accantonamento dei posti per la mobilità del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e richiede ulteriori chiarimenti;

Vista l'ulteriore nota n. 21374 del 27 luglio 2018 del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca con la quale vengono forniti i chiarimenti richiesti;

Vista la nota Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2018, n. 15395, con la quale si comunica che non si hanno ulteriori osservazioni in merito alla richiesta di autorizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 9.838 unità di personale ATA;

Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato:

n. 57.322 unità, in parte destinati all'ammissione al terzo anno del percorso FIT, di personale docente, di cui n. 43.980 docenti su posto comune e n. 13.342 docenti su posto di sostegno;

n. 46 unità di personale educativo;

n. 212 dirigenti scolastici;

n. 9.838 unità di personale ATA, comprensive di n. 789 unità a tempo parziale al 50 per cento;

Ritenuto altresì di accordare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il differimento al prossimo anno scolastico dell'accantonamento dei posti per la mobilità del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non essendo ancora pervenute comunicazioni per la ricollocazione del predetto personale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e successive modificazioni, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2018/2019, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, all'assunzione a tempo indeterminato e alle nomine per ammissione al terzo anno del percorso FIT, di:

*a)* n. 57.322 unità di personale docente, di cui n. 43.980 docenti su posto comune e n. 13.342 docenti su posto di sostegno;

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2018/2019, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unità pari a:

*a)* n. 46 unità di personale educativo;

*b)* n. 212 dirigenti scolastici;

*c)* n. 9.838 unità di personale ATA, di cui n. 789 a tempo parziale al 50%.

Art. 2.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2018, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONGIORNO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

*Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2018*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1728*

**18A05997**
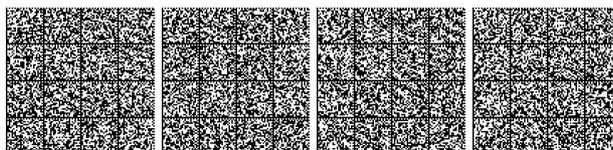
# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 maggio 2018.

**Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia s.p.a., successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione e lo sviluppo di Impresa Spa», ed in particolare l'art. 2, comma 6, che prevede, tra l'altro, che i diritti dell'azionista in riferimento alla predetta società sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento;

Visto che il comma 460 dell'art. 1 della citata legge legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi dell'Agenzia e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo Statuto;

Visto il citato art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette ed indirette, che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

Visti gli articoli 2364, 2365, 2377 e 2379 del codice civile;

Visto il comma 6-*bis* dell'art. 1 del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione dell'Agenzia;

Vista la determinazione della Corte dei conti - Sezione del controllo sugli enti n. 2/2007 relativa all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., punto V, in base alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze e quello dello sviluppo economico dovranno comunicare alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla loro adozione, i provvedimenti rilevanti emessi, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri ad essi spettanti nei confronti dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2007, con il quale è stato approvato il Piano di riordino e dismissione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, così come modificato dal decreto del 21 dicembre 2007, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 460 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'individuazione degli atti di gestione dell'Agenzia e delle sue controllate da sottoporre alla preventiva autorizzazione ministeriale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», che detta disposizioni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del codice degli affidamenti a soggetti *in house*, ivi comprese le disposizioni relative all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni committenti;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del citato decreto in data 18 settembre 2007, relativo alla individuazione degli atti dell'Agenzia da sottoporre all'approvazione ministeriale, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, in relazione alle quali si rende in particolare necessario assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti, nel rispetto della competenza esclusiva sulla gestione d'impresa spettante al Consiglio di amministrazione in base alle norme vigenti;

Considerata la necessità ed urgenza dell'aggiornamento del predetto decreto, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, atteso che la corretta definizione delle modalità dell'esercizio del controllo analogo è essenziale ai fini dell'perfezionamento delle procedure per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie «società» *in house*;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a e, per il suo tramite, le proprie controllate, sottopongono all'approvazione preventiva della competente struttura del Ministero dello sviluppo economico gli atti relativi a:

*a)* affidamenti di attività da parte di amministrazioni pubbliche per importi maggiori di 500 mila euro, ai fini della verifica del rispetto dei contenuti minimi delle convenzioni stabiliti con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1;

*b)* costituzione di nuove società;

*c)* acquisizioni di partecipazioni in società, con esclusione degli atti connessi ad operazioni rientranti nell'ambito di strumenti agevolativi e dei fondi gestiti;

*d)* trasferimenti di azienda e di rami d'azienda, cessioni di società, di partecipazioni e altre operazioni societarie non comprese nel Piano di riordino e dismissione approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., e, per il suo tramite, le proprie controllate, sottopongono all'approvazione preventiva del Ministro dello sviluppo economico i seguenti atti:

*a)* il documento previsionale di gestione di cui all'art. 1, comma 460 della legge n. 296/2006 ed ogni suo eventuale aggiornamento.

*b)* la designazione di amministratori qualora non scelti tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia;

*c)* le proposte di revoca di amministratori, qualora non scelti tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia;

*d)* le proposte di modifica significative degli statuti delle società;

*e)* le proposte di nomina e revoca di liquidatori, qualora non scelti tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia;

*f)* tutti gli altri atti per i quali il Piano di riordino e dismissione e il relativo decreto ministeriale di approvazione del 31 luglio 2007 prevedano la preventiva approvazione.

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati previa acquisizione dell'intesa delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno disposto affidamenti nei confronti dell'Agenzia, qualora tali atti ricadano nella sfera di competenza delle stesse amministrazioni in ragione delle attività oggetto di affidamento.

4. È fatta salva, in ogni caso, la necessità dell'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico qualora gli atti di cui al comma 1 determinino modifiche o integrazioni al Piano di riordino e di dismissione dell'Agenzia, approvato con decreto del 31 luglio 2007.

5. 1. Oltre agli atti di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia trasmette al Ministero dello sviluppo economico ogni pertinente atto di gestione che venga richiesto dallo stesso.

Art. 2.

1. Le priorità e gli obiettivi dell'Agenzia, di cui all'art. 1, comma 460 della legge n. 296/2006, sono definiti dal Ministro dello sviluppo economico, previa raccolta di proposte da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno disposto affidamenti nei confronti dell'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza in ragione delle attività dalle stesse affidate.

2. Il documento previsionale di gestione dell'Agenzia, di cui all'art. 1, comma 460 della legge n. 296/2006, e i suoi eventuali aggiornamenti, sono approvati dal Ministro dello sviluppo economico dopo aver acquisito l'intesa delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno disposto affidamenti nei confronti dell'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza in ragione delle attività dalle stesse affidate.

3. La relazione annuale predisposta dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, che provvede ad inoltrarla alle amministrazioni centrali dello Stato che hanno disposto affidamenti nei confronti dell'Agenzia.

Art. 3.

1. La competente struttura del Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla loro adozione, tutti gli atti adottati ai sensi del presente decreto, nonché ogni altro provvedimento rilevante emesso, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri spettanti al Ministero nei confronti dell'Agenzia.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, così come modificato dal decreto del 21 dicembre 2007.

Il presente decreto è trasmesso per il controllo alla Corte dei conti.

Roma, 4 maggio 2018

*Il Ministro:* CALENDA

*Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2018*
*Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 615*

**18A05998**

---

DECRETO 8 agosto 2018.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Projecta piccola Soc. coop. a r. l.», in Nova Siri.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2008, n. 117/2008 , con il quale la società cooperativa «Projecta piccola soc. coop. a. r.l.», con sede in Nova Siri (MT), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giuseppe Musacchio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 30 maggio 2018, ai sensi dell'art. 37 legge fall..;

Visto che con la nota suddetta del 30 maggio 2018, nostro protocollo n. 183572, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;
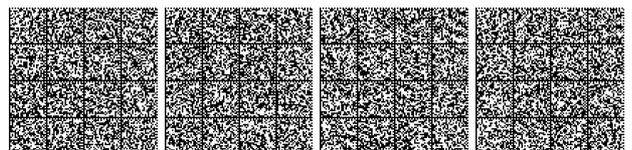
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Giuseppe Musacchio dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 legge fall.;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Musacchio, già nominato commissario liquidatore della società «Projecta piccola soc. coop. a.rl.», con sede in Nova Siri (MT), con decreto ministeriale del 24 ottobre 2008, n. 117/2008, ai sensi dell'art. 37 legge fall., è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Rosaria Mutidieri, (C.F. MTDRSR 87H49 F052S), nata a Matera il 9 giugno 1987 ed ivi domiciliata, in Via Gramsci, n. 18 bis, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Musacchio, revocato dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2018

*Il Ministro:* DI MAIO

18A05999

DECRETO 4 settembre 2018.

**Scioglimento della «Cooperativa Autospeed a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Autospeed a r.l.» con sede in Milano (MI) (codice fiscale 07413530960), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gualtiero Terenghi, nato a Merate (LC) il 6 ottobre 1983 (codice fiscale TRNGTR83R06F133S) e domiciliato in Milano (MI), via Freguglia, n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 settembre 2018

*p. Il direttore generale:* SCARPONI

**18A06000**

DECRETO 7 settembre 2018.

**Scioglimento della «Metropolitan Service società cooperativa», in Lodi e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento senza nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Metropolitan Service Società cooperativa»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e che dall'ultimo bilancio depositato, riferito all'esercizio 2011, emergono pendenze attive da liquidare;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante della società, portando pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dall'amministrazione procedente;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le Cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del Direttore Generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Metropolitan Service Società cooperativa» con sede in Lodi (LO) (codice fiscale 05760840966), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Renzo Radicioni, nato a Milano (MI) il 26 maggio 1974 (codice fiscale RDCRNZ74E26F205S) e ivi domiciliato, via Carlo Frescuglia, n. 2.
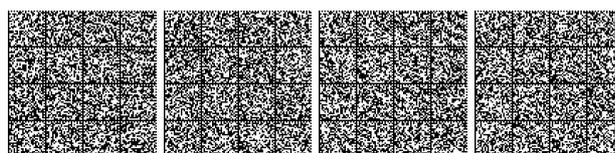
Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 settembre 2018

*p. Il direttore generale:* SCARPONI

**18A05979**

---

DECRETO 7 settembre 2018.

**Scioglimento della «Punto Lavoro Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Lonato e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento senza nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Punto Lavoro Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi, e che dall'ultimo bilancio depositato, riferito all'esercizio 2010, emergono pendenze attive da liquidare;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante della società, portando pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dall'Amministrazione procedente;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l'ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è stata restituita in quanto la cooperativa risulta «irreperibile», situazione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Punto Lavoro Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» con sede in Lonato (Brescia) (codice fiscale 02922800988), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Soldi, nato a Brescia il 2 marzo 1970 (codice fiscale SLDNTN70C02B157Q) e ivi domiciliato, via Trieste n. 25//B.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 settembre 2018

*p. Il direttore generale:* SCARPONI

**18A06001**
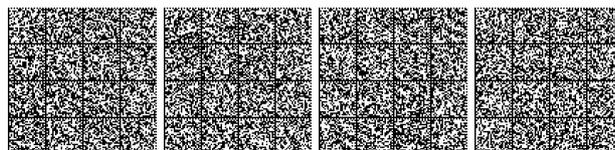
DECRETO 7 settembre 2018.

**Scioglimento della «Nupric Società cooperativa», in Acquaviva Picena e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto previsto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Nupric Società cooperativa» con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) (codice fiscale 02042920443), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Leone, nato a Roma il 26 luglio 1978 (codice fiscale LNEGPP 78L26 H501M), domiciliato ad Ascoli Piceno, in via del Commercio n. 209.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 settembre 2018

*p. Il direttore generale:* SCARPONI

**18A06002**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 settembre 2018.

**Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018.** (Ordinanza n. 542).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 ed è stata assegnata la somma di 5.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con ulteriori euro 28.470.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2019;

Visto il decreto n. 3 del 28 agosto 2018, con cui il commissario delegato ha istituto una commissione esperta di supporto alle decisioni che lo stesso dovrà adottare per fronteggiare lo stato d'emergenza;

Vista la nota del 29 agosto 2018 con cui il commissario delegato ha chiesto di integrare la sopra citata ordinanza n. 539/2018 e le successive comunicazioni anche via e mail;

Considerato che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare senza indugio ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;

Ravvisata la necessità di porre in essere ulteriori interventi urgenti finalizzati a concludere celermente la fase di prima emergenza, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni e la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria;

Dispone:

Art. 1.

*Integrazione ocdpc n. 539/2018*

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, le parole, « amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: « pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni».

2. All'art. 1, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, dopo le parole, « servizi pubblici», sono aggiunte le seguenti parole: « ivi compresi quelli per il servizio sanitario regionale».

3. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, dopo le parole, « di piste veicolari.», sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché al potenziamento temporaneo dei presidi medici al fine di assicurare l'erogazione delle necessarie prestazioni sanitarie».

4. Il commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese di viaggio sostenute dai membri della Commissione all'uopo nominata con proprio decreto n. 3 del 28 agosto 2018, entro un limite di spesa appositamente indicato nel piano di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018. Per la partecipazione alla Commissione, non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

5. Ai fini della determinazione degli oneri di cui al comma 4, i componenti della Commissione sono equiparati ai dipendenti pubblici con qualifica di dirigente.

Art. 2.

*Integrazione elenco deroghe*

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2-*bis*, 5, 6-*bis*, 7, 14, 20, 22, 23, 24, 77, 78, 79, 81 e 82;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni art. 146.

2. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, dopo le parole, « previste dalla presente ordinanza», sono aggiunte le seguenti parole: « oltre che le norme di attuazione del Piano urbanistico comunale (PUC) e del Regolamento Edilizio del Comune di Genova e dei piani territoriali ».

Art. 3.

*Disposizioni per assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella Città di Genova*

1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella zona rossa e nelle aree di varco nella città di Genova, il contingente di personale militare di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è integrato di 115 unità, per la durata di tre mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2018. All'impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all'uopo vigenti.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo massimo di euro 600.000 da ricomprendere negli interventi del piano di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, restando la residua parte degli oneri a carico delle Forze Armate, in deroga all'art. 549-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 4.

*Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018*

1. All'art. 14, comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, dopo le parole: «sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2», sono aggiunte le seguenti parole: «, entro il limite di spesa appositamente indicato nel piano di cui all'art. 1, nell'ambito delle finalità di cui alla lettera *a)* del comma 3».
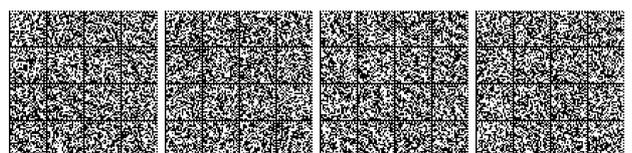
Art. 5.

*Oneri per prestazioni di lavoro straordinario*

1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 14 al 24 agosto 2018. Il medesimo commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo 14 al 24 agosto 2018, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

3. Nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente alla relativa istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all'applicazione al personale del medesimo Dipartimento delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di euro 50.000,00. Eventuali economie residue saranno versate nella contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 2 della citata ordinanza n. 539/2018.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza, sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2018

*Il Capo del Dipartimento:* BORRELLI

**18A05996**

ORDINANZA 13 settembre 2018.

**Modifiche all'ordinanza n. 542 del 7 settembre 2018 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018.».** (Ordinanza n. 543).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 ed è stata assegnata la somma di 5.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 18 agosto 2018, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018, con ulteriori euro 28.470.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018;

Visto in particolare l'art. 2, commi 3 e 4, della richiamata ordinanza n. 539/2018, ai sensi del quale la Regione Liguria è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale appositamente aperta per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, e con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle citate risorse aggiuntive ed il relativo ammontare;

Visto il decreto n. 3 del 28 agosto 2018, con cui il commissario delegato ha istituto una commissione di supporto alle decisioni che lo stesso dovrà adottare per fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Vista la nota del 13 settembre 2018, con cui il commissario delegato, anche tenuto conto di quanto disposto dalla Procura della Repubblica di Genova con propria disposizione in data 31 agosto 2018, ha, tra l'altro, rappresentato la necessità di provvedere alla realizzazione di un sistema di monitoraggio finalizzato a valutare i pericoli di diversa natura connessi con la struttura del ponte Morandi;

Considerato che occorre adottare ogni utile iniziativa volta a garantire la sicurezza della pubblica e privata incolumità;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria;
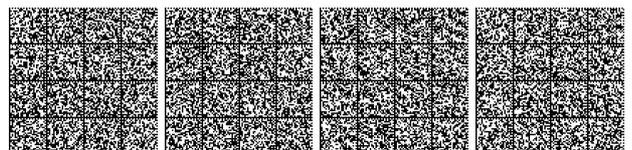
Dispone:

Art. 1.

*Attività di monitoraggio*

1. Per garantire la sicurezza della pubblica e privata incolumità il commissario delegato provvede, anche avvalendosi della commissione istituita con proprio decreto n. 3 del 28 agosto 2018, alla realizzazione e gestione di un sistema di monitoraggio finalizzato a valutare i pericoli derivanti dallo stato attuale del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 1.800.000,00 si provvede mediante versamento di dette risorse da parte della Regione Liguria nella contabilità speciale n. 6098, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018.

Art. 2.

*Integrazione dell'art. 3 dell'ocdpc n. 542/2018*

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 542 del 7 settembre 2018, le parole: «1° ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2018».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2018

*Il Capo del Dipartimento:* BORRELLI

**18A06018**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 6 settembre 2018.

**Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle regioni -Vice commissari.** (Ordinanza n. 63).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i., e in particolare:

l'art. 1, comma 5, il quale prevede fra l'altro che i presidenti delle regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di ricostruzione, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro funzioni a lui attribuite dal decreto medesimo;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 14, il quale disciplina gli interventi di ricostruzione pubblica, prevedendo in particolare: *a)* che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità

di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto (comma 1, lettera *a)*, ed inoltre degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a)*, ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)* in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (comma 1, lettera *b)*; *b)* che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili (comma 2, lettera *a)*, nonché a predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici (comma 2, lettera a-*bis*), e infine a predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili (comma 2, lettera *b)*; *c)* che il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 16, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo;

l'art. 15, comma 1, in base al quale «per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: *a)* le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione; *b)* il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; *c)* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; *d)* l'Agenzia del demanio; *e)* le Diocesi e i comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

l'art. 15, comma 3, secondo cui «relativamente agli interventi di cui alla lettera *e)* del comma 1, di importo superiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o per le quali non si siano proposte le Diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» o degli altri soggetti attuatori di cui primo comma, lettere *a)*, *c)* e *d)*;

l'art. 15, comma 3-*ter* secondo cui «Fermo restando il Protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), gli interventi di competenza delle Diocesi, di cui al comma 1, lettera *e)*, di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell'art. 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera *e)*, di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

l'art. 15-*bis*, comma 3-*bis*, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime; che ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente ufficio speciale per la ricostruzione; che l'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2015,
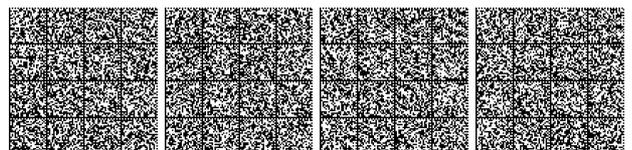
su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge; che, per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2017, e dall'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 23 del 5 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2017, recante «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 32 del 21 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 2017, recante «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche», e in particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono state stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2017, recante «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2018, recante «Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154, recante «Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2017, n. 252;

Visto il protocollo d'intesa per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 189/2016 sottoscritto in data 21 dicembre 2016 dal Commissario straordinario, dal rappresentante della Conferenza episcopale italiana e dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Visto il contenuto dei verbali in data 20 dicembre 2017 e 31 gennaio 2018 elaborato dal gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'art. 3 del protocollo di cui al punto che precede, relativo all'eliminazione di interventi previsti nelle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017;

Vista la nota prot. n. 125/2018 del 25 gennaio 2018, con cui l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha chiesto: *a)* l'espunzione degli interventi relativi alla chiesa di S. Chiara nel Comune di Rieti ed alla chiesa di S. Maria di Costantinopoli nel Comune di Cerreto di Spoleto (PG) dall'elenco di quelli finanziati ed attuati nei modi previsti dall'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017; *b)* l'inserimento dei medesimi interventi in uno dei programmi approvati dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista la nota prot. n. 194/2018 del 31 gennaio 2018, con cui l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha chiesto: *a)* l'espunzione degli interventi relativi alla Chiesa della SS. Maria Vergine dei Cappuccini nel Comune di Montorio al Vomano (TE) dall'elenco di quelli finanziati ed attuati nei modi previsti dall'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017; *b)* l'inserimento del medesimo intervento in uno dei programmi approvati dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista la nota prot. n. 397/2018 del 23 febbraio 2018, con cui l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha chiesto, d'intesa con la Diocesi di Fermo: *a)* l'espunzione degli interventi relativi alla Chiesa di S. Michele Arcangelo nel Comune di Montefalcone Appennino (FM), dall'elenco di quelli finanziati ed attuati nei modi previsti dall'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017; *b)* l'inserimento del medesimo intervento in uno dei programmi approvati dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;
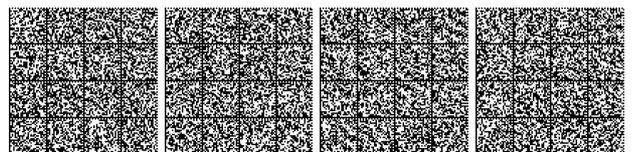
Vista la nota prot. n. 450/2018 del 28 febbraio 2018, con cui l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha chiesto, d'intesa con le Diocesi competenti: *a)* l'espunzione degli interventi relativi alla Chiesa di S. Filippo Neri nel Comune di Macerata, dall'elenco di quelli finanziati ed attuati nei modi previsti dall'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017; *b)* l'espunzione degli interventi relativi alla Chiesa di Santa Maria Maddalena nel Comune di L'Aquila, alla Chiesa di San Giovanni Battista nel Comune di Appignano del Tronto (AP) ed alla Chiesa della Madonna della Peschiera nel Comune di Preci (PG), dall'elenco di quelli finanziati ed attuati nei modi previsti dall'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017; *c)* l'inserimento dei medesimi interventi in uno dei programmi approvati dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista la nota prot. n. 1225 del 19 luglio 2018, con cui l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha chiesto, in relazione alle chiese di proprietà del F.E.C., il loro inserimento nell'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017;

Ritenuto necessario: *a)* modificare il contenuto delle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017 nei termini richiesti dall'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria, attesa la dichiarata insussistenza, emersa nel corso delle verifiche *medio tempore* effettuate, dei presupposti richiesti per il loro finanziamento e per la loro realizzazione secondo le modalità previste dal sopra menzionate ordinanze; *b)* provvedere alla loro disciplina anche sulla base della disciplina sopravvenuta, la quale prevede modalità differenziate e peculiari per gli edifici adibiti a uso di culto di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, mentre per quelli di proprietà del F.E.C. restano applicabili le norme sulla ricostruzione pubblica;

Ritenuto, pertanto, fra gli edifici di culto di cui alle suindicate note del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di dover provvedere soltanto in ordine a quelli di proprietà del F.E.C. (Chiesa di S. Chiara in Rieti, Chiesa di S. Maria di Costantinopoli in Cerreto di Spoleto, Chiesa SS. Annunziata di Maria Vergine dei Cappuccini in Montorio al Vomano), disponendone per ragioni di economicità procedurale l'inserimento nell'ordinanza n. 38 del 2017, con contestuale modifica dell'allegato a detta ordinanza e della relativa copertura finanziaria;

Ritenuto, infine, di dover delegare i presidenti delle regioni - vice commissari, a norma dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, per l'approvazione dei progetti esecutivi e l'adozione del decreto di concessione del contributo in relazione agli interventi di cui alle ordinanze n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018, tenuto conto dell'assetto delle competenze e dei compiti svolti dagli uffici speciali per la ricostruzione nell'istruttoria dei progetti sulla base della disciplina contenuta nelle medesime ordinanze, riservando al Commissario straordinario il necessario controllo successivo sulle determinazioni così assunte;

Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 2 agosto 2018;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

*Modifiche all'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017*

1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 23 del 5 maggio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'art. 1, comma 1, la cifra «14.358.500,00» è sostituita dalla seguente «13.392.636,00»;

*b)* nell'Allegato A gli interventi di cui ai numeri progressivi 18 (Chiesa di S. Michele Arcangelo nel Comune di Montefalcone Appennino), 32 (Chiesa di S. Filippo Neri nel Comune di Macerata), 50 (Chiesa di San Pietro Apostolo nel Comune di Belvedere Ostrense) e 67 (Chiesa di S. Andrea Apostolo nel Comune di Narni) sono soppressi;

*c)* nell'Allegato B:

la voce «Fermo (6 chiese) 1.045.000,00 (costi interventi), 313.500,00 (somme a disposizione), 1.358.500,00 (totale interventi)» è sostituita dalla seguente: «Fermo (5 chiese) 895.000,00 (costi interventi), 268.500,00 (somme a disposizione), 1.163.500,00 (totale interventi)»;

la voce «Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia (2 chiese) 530.000,00 (costi interventi), 162.400,00 (somme a disposizione), 692.400,00 (totale interventi)» è sostituita dalla seguente: «Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia (1 chiesa) 250.000,00 (costi interventi) 76.604,00 (somme a disposizione), 326.604,00 (totale interventi)»;

la voce «Senigallia (1 chiesa) 160.000,00 (costi interventi), 49.100,00 (somme a disposizione), 209.100,00 (totale interventi)» è eliminata;

la voce «Terni - Narni - Amelia (5 chiese) 775.000,00 (costo interventi), 237.500,00 (somme a disposizione), 1.012.500,000 (totale interventi)» è sostituita dalla seguente: «Terni - Narni - Amelia (4 chiese) 625.000,00 (costo interventi), 191.532,00 (somme a disposizione) ed euro 816.532,00 (totale interventi)»;

l'importo totale di «14.358.500,00» (importo totale interventi) è sostituito dall'importo totale di «13.392.636,00».

Art. 2.

*Modifiche all'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017*

1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 32 del 21 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'art. 1, comma 3, le parole «29.152.500,00 (ventinovemilionicentocinquantaduemilacinquecento/00)» sono sostituite dalle seguenti «26.851.500,00 (ventiseimilioniottocentocinquantunomilacinquecento/00)»;
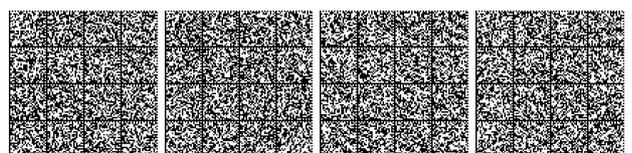
*b)* all'art. 7, comma 1, la cifra «29.152,500,00» è sostituita dalla seguente «26.851.500,00»;

*c)* nell'Allegato A, gli interventi di cui ai numeri progressivi 13 (Chiesa di San Giovanni Battista nel Comune di L'Aquila), 16 (Chiesa di Santa Maria Maddalena nel Comune di L'Aquila), 17 (Chiesa di Madonna del Rosario nel Comune di Navelli), 37 (Chiesa di San Giovanni Battista nel Comune di Appignano del Tronto), 80 (Chiesa della Madonna della Peschiera nel Comune di Preci), 102 (Chiesa di S. Maria di Costantinopoli nel Comune di Cerreto di Spoleto), 107 (Chiesa di S. Chiara nel Comune di Rieti) e 109 (Chiesa SS. Annunziata di Maria Vergine «dei Cappuccini» di Montorio al Vomano) sono soppressi;

*d)* nell'Allegato B:

la voce «Ascoli Piceno (9 chiese) 1.720.000,00 (costi interventi), 516.000,00 (somme a disposizione), 2.236.000,00 (totale interventi)» è sostituita dalla seguente: «Ascoli Piceno (8 chiese) 1.550.000,00 (costi interventi), 465.000,00 (somme a disposizione), 2.015.000,00 (totale interventi)»;

la voce «L'Aquila (9 chiese) 1.460.000,00 (costi interventi), 438.000,00 (somme a disposizione), 1.898.000,00 (totale interventi)» è sostituita dalla seguente «L'Aquila (6 chiese) 1.010.000,00 (costi interventi) 303.000,00 (somme a disposizione) 1.313.000,00 (totale interventi)»;

la voce «Spoleto - Norcia (7 chiese), 1.310.000,00 (costi interventi), 393.000,00 (somme a disposizione), 1.703.000,00 (totale interventi)» è sostituita dalle seguenti «Spoleto - Norcia (6 chiese), 1.060.000,00 (costi interventi), 318.000,00 (somme a disposizione), 1.378.000,00 (totale interventi)»;

l'importo «19.450.000,00» (totale costi interventi) è sostituito dall'importo «18.580.000,00»;

l'importo «5.835.000,00» (totale somme a disposizione) è sostituito dall'importo «5.574.000,00»;

l'importo «25.285.000,00» (totale interventi) è sostituita dall'importo «24.154.000,00»;

*e)* nell'Allegato C:

gli interventi di cui ai numeri progressivi 2 (Chiesa di S. Maria di Costantinopoli nel Comune di Cerreto di Spoleto), 7 (Chiesa di S. Chiara nel Comune di Rieti) e 9 (Chiesa SS. Annunziata di Maria Vergine «dei Cappuccini» nel Comune di Montorio al Vomano) sono soppressi;

l'importo di «2.425.000,00» (divisione per enti - F.E.C.) è sostituto dall'importo «1.525.000»;

l'importo di «727.500,00» (somme a disposizione 30% - F.E.C.) è sostituito dall'importo «457.500»;

l'importo di «2.975.000,00» (totale assegnato per lavori) è sostituto dall'importo «2.075.000»;

l'importo di «2.975.000,00» (totale divisione per enti) è sostituto dall'importo «2.075.000»;

l'importo di «892.500,00» (totale somma a disposizione 30%) è sostituito dall'importo «622.500»;

l'importo di «3.867.500,00» (importo lordo dei lavori) è sostituito dall'importo «2.697.500».

Art. 3.

*Modifiche all'ordinanza n. 38 del giorno 8 settembre 2017*

1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell'8 settembre 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'art. 1 comma 4:

l'importo di «170.600.000,00» è sostituto dall'importo «121.440.000»;

l'importo di «137.600.000,00» è sostituto dall'importo «115.440.000»;

l'importo di «33.000.000,00» è sostituto dall'importo «6.000.000»;

le parole «1) Complesso Don Minozzi (ad esclusione della Chiesa di Santa Maria Assunta), sito in Amatrice (RI); 2) Castello Pallotta, sito in Caldarola (MC);» sono soppresse;

le numerazioni «3)» e «4)» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «1)» e «2)».

*b)* l'Allegato n. 1 è sostituito dall'Allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 4.

*Delega di funzioni ai presidenti delle regioni - vice commissari*

1. In applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i presidenti delle regioni - vice commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018.

2. I provvedimenti adottati dai presidenti delle regioni - vice commissari a norma del comma 1 sono immediatamente comunicati al Commissario straordinario, allegando alla comunicazione ogni documentazione istruttoria utile a illustrare le determinazioni assunte.

Art. 5.

*Entrata in vigore ed efficacia*

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

Roma, 6 settembre 2018

*Il Commissario straordinario:* DE MICHELI

*Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 2018*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1752*

ALLEGATO

**PRIMO PIANO STRALCIO BENI CULTURALI**

| PROGRESSIVO | PARZIALE | DENOMINAZIONE IMMOBILE | PROV. | COMUNE | LOCALITA' | INDIRIZZO | Totale importo assegnato per Regione | Importo percentuale per regione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZIO | | | | | | | € 21.190.000,00 | 18,36% |
| 1 | 1 | Chiesa Santissima Annunziata | RI | AMATRICE | Capricchia | | | |
| 2 | 2 | Chiesa San Lorenzo | RI | AMATRICE | Pinaco | | | |
| 3 | 3 | Chiesa Santa Maria di Loreto | RI | AMATRICE | Moletano | | | |
| 4 | 4 | Chiesa Santa Lucia | Ri | RIETI | | | | |
| 5 | 5 | Chiesa Santa Maria della Torre | RI | AMATRICE | San Cipriano | | | |
| 6 | 6 | Chiesa Santa Maria Assunta | RI | AMATRICE | | Viale Giovanni Minozzi N.9 | | |
| 7 | 7 | Chiesa Santa Maria delle Grazie | RI | AMATRICE | Prato | | | |
| 8 | 8 | Basilica Cattedrale S. Maria Assunta | RI | RIETI | Rieti | Piazza Cesare Battisti | | |
| 9 | 9 | Chiesa Madonna della Pentecoste | RI | ACCUMOLI | Madonna Delle Coste | | | |
| 10 | 10 | Santuario Icona Passatora | RI | AMATRICE | Loc. Ferrazza | S. Martino in Moletano | | |
| 11 | 11 | Santuario Madonna della Filetta | RI | AMATRICE | Rocchetta | | | |
| 12 | 12 | Chiesa S. Giorgio Martire | RI | ACCUMOLI | Terracino | | | |
| 13 | 13 | Chiesa S. Agostino | RI | AMATRICE | Amatrice | Piazza Plebiscito | | |
| 14 | 14 | Santuario S. Giuseppe da Leonessa | RI | LEONESSA | Leonessa | Corso V. Emanuele | | |
| 15 | 15 | Santuario S. Maria delle Grazie | RI | AMATRICE | Varoni | | | |
| 16 | 16 | Santuario Madonna della Paolina | RI | LEONESSA | S. Giovenale | | | |
| 17 | 17 | Santuario Madonna di Galloro | RI | AMATRICE | S. Lorenzo a F.No | Loc. S. Angelo | | |
| 18 | 18 | Chiesa di S. Chiara | RI | RIETI | | Via S. Francesco, 4 | | |
| PROGRESSIVO | PARZIALE | DENOMINAZIONE IMMOBILE | PROV. | COMUNE | LOCALITA' | INDIRIZZO | Totale importo assegnato per Regione | Importo percentuale per regione |
| MARCHE | | | | | | | € 59.250.000,00 | 51,33% |
| 19 | 1 | Santuario S. Maria delle Vergini | MC | MACERATA | | Via Pancalducci | | |
| 20 | 2 | Santuario Macereto e Locali Annessi | MC | VISSO | Macereto | | | |
| 21 | 3 | Chiesa S. Maria Assunta | MC | VISSO | Fremate | | | |
| 22 | 4 | Chiesa S. Lorenzo in Vellagrascia | AP | MONTEMONACO | Vallegrascia | | | |
| 23 | 5 | Chiesa S. Giorgio all'Isola | AP | MONTEMONACO | S.Giorgio All'Isola | | | |
| 24 | 6 | Chiesa S. Andrea Apostolo | MC | MUCCIA | Massaprofoglio | | | |
| 25 | 7 | Chiesa S. Maria in Pantano | MC | MONTEGALLO | | | | |
| 26 | 8 | Chiesa San Paolo | MC | FIASTRA | | | | |
| 27 | 9 | Abbazia di Rambona | MC | POLLENZA | | | | |
| 28 | 10 | Santuario Santa Maria del Monte | MC | CALDAROLA | | | | |
| 29 | 11 | Chiesa San Filippo Neri | MC | CAMERINO | | | | |
| 30 | 12 | Romitorio dei Santi | MC | PIEVE TORINA | | | | |
| 31 | 13 | Cattedrale Sant'Emidio | AP | ASCOLI PICENO | Ascoli Piceno | Piazza Arringo | | |
| 32 | 14 | Chiesa S. Pietro e Paolo | AP | ARQUATA DEL TRONTO | Borgo | | | |
| 33 | 15 | Chiesa S. Maria in Lapide | AP | MONTEGALLO | S. Maria in Lapide | | | |
| 34 | 16 | Chiesa Ss. Crocifisso | AP | ASCOLI PICENO | Ascoli Piceno | Piazza di Cecco | | |
| 35 | 17 | Chiesa S. Michele Arcangelo | AP | APPIGNANO DEL TRONTO | | Via Roma | | |
| 36 | 18 | Chiesa San Maria in Mignano | AP | CASTEL DI LAMA | Località Piattoni | | | |
| 37 | 19 | Monastero S. Benedetto in Valledacqua | AP | ACQUASANTA TERME | Valledacqua | | | |
| 38 | 20 | Cattedrale Ss. Annunziata | MC | CAMERINO | | Piazza Cavour | | |
| 39 | 21 | Basilica S. Venanzio | MC | CAMERINO | | Piazza S. Venanzio | | |
| 40 | 22 | Concattedrale S. Agostino | MC | SAN SEVERINO | | Piazzale S. Agostino | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 23 | Collegiata Maria Ss.ma | MC | VISSO | | Piazza Martiri Vissani |
| 42 | 24 | Chiesa S. Maria Assunta | MC | USSITA | Pieve | |
| 43 | 25 | Chiesa S. Martino | MC | CASTELSANTANGELO SUL NERA | Gualdo | |
| 44 | 26 | Chiesa S. Maria Assunta | MC | PIEVE TORINA | | Piazza S. Maria Assunta |
| 45 | 27 | Chiesa S. Maria Assunta | MC | VALFORNACE (EX PIEVEBOVIGLIANA) | | V. Napoleoni |
| 46 | 28 | Chiesa S. Biagio | MC | MUCCIA | | V. Varano |
| 47 | 29 | Chiesa Santa Maria di Piazza | MC | SARNANO | | Piazza Alta |
| 48 | 30 | Chiesa S. Maria Assunta | MC | VALFORNACE (EX FIORDIMONTE) | | |
| 49 | 31 | Collegiata Ss. Annunziata | MC | SAN GINESIO | | Piazza Alberico Gentili |
| 50 | 32 | Collegiata S. Urbano | MC | APIRO | | Piazza Baldini |
| 51 | 33 | Chiesa San Michele Arcangelo | MC | SEFRO | Loc.Agolla | |
| 52 | 34 | Chiesa San Marco | MC | CAMPOROTONDO DI FIASTRONE | | Piazza San Marco |
| 53 | 35 | Chiesa Santa Lucia | MC | SERRAVALLE DEL CHIENTI | | Piazza Santa Lucia |
| 54 | 36 | Chiesa San Paolo | MC | SERRAPETRONA | Loc.Borgiano | |
| 55 | 37 | Chiesa San Nicolò | AN | FABRIANO | | Piazza Cairoli |
| 56 | 38 | Chiesa S. Teresa | MC | MATELICA | | Via S. Adriano N. 9 |
| 57 | 39 | Chiesa San Benedetto | AN | FABRIANO | | Piazza F. Altini |
| 58 | 40 | Chiesa Santa Maria delle Piagge | FM | SERVIGLIANO | | |
| 59 | 41 | Cattedrale San Giuliano | MC | MACERATA | Piazza S. Vincenzo Maria Strambi | |
| 60 | 42 | Concattedrale San Catervo | MC | TOLENTINO | Via Cesare Battisti | |
| 61 | 43 | Chiesa San Donato | MC | COLMURANO | Via de Amicis, 1 | |
| 62 | 44 | Concattedrale S.M. Assunta | AP | MONTALTO | | P.za Sisto V |
| 63 | 45 | Chiesa San Girolamo | MC | VISSO | | Via dei Cappuccini 3 |
| 64 | 46 | Chiesa S. Maria del Carmine | FM | FERMO | | Corso Cefalonia, 85 |
| 65 | 47 | Chiesa S. Michele Arcangelo | MC | BOLOGNOLA | Piazza G. Leopardi | |
| 66 | 48 | Chiesa S. Andrea | MC | CESSAPALOMBO | Piazza V. Emanuele | |

| PROGRESSIVO | PARZIALE | DENOMINAZIONE IMMOBILE | PROV. | COMUNE | LOCALITA' | INDIRIZZO | Totale importo assegnato per Regione | Importo percentuale per regione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | | | | | | | € 14.450.000,00 | 12,52% |
| 67 | 1 | Chiesa Abbaziale S. Maria In Montesanto | TE | CIVITELLA DEL TRONTO | Isolata | | | |
| 68 | 2 | Santuario della Madonna delle Grazie | TE | TERAMO | Centro Urbano | | | |
| 69 | 3 | Chiesa S. Nicola di Bari | TE | CROGNALETO | Fraz. Piano Vomano | Pzza Aldo Moro | | |
| 70 | 4 | Chiesa S. Maria Apparente | AQ | CAMPOTOSTO | Loc. Cimitero | | | |
| 71 | 5 | Chiesa S. Maria Assunta | AQ | MONTEREALE | Centro Storico | Via di San Rocco | | |
| 72 | 6 | Chiesa Ss Proto e Giacinto | AQ | PIZZOLI | Fraz. Cavallari | Via dei Colli | | |
| 73 | 7 | Chiesa Abbaziale di S. Lorenzo | AQ | PIZZOLI | Fraz. Marruci | | | |
| 74 | 8 | Chiesa Santa Maria ad Nives (Parrocchiale) | AQ | MONTEREALE | Cesaproba | Via Marana | | |
| 75 | 9 | Chiesa Ss. Cosma e Damiano | AQ | CAGNANO AMITERNO | Fraz. San Cosimo | | | |
| 76 | 10 | Chiesa S. Vito | AQ | BARETE | Fraz. San Vito | | | |
| 77 | 11 | Santuario Santa Maria degli Angeli | AQ | CAPITIGNANO | | Via Madonna degli Angeli | | |
| 78 | 12 | Chiesa S. Rocco | TE | MONTORIO AL VOMANO | Centro Storico | Pzza Orsini | | |
| 79 | 13 | Chiesa S. Maria In Platea | TE | CAMPLI | Centro Storico | | | |
| 80 | 14 | Chiesa S. Giovanni Battista | TE | CAMPLI | Fraz. Castelnuovo | | | |
| 81 | 15 | Chiesa S. Giovanni Battista | AQ | MONTEREALE | Fraz. delle Vigne - S. Giovanni Paganica | | | |
| 82 | 16 | Chiesa SS. Annunziata di Maria Vergine "dei Cappuccini" | TE | MONTORIO AL VOMANO | | | | |

| PROGRESSIVO | PARZIALE | DENOMINAZIONE IMMOBILE | PROV. | COMUNE | LOCALITA' | INDIRIZZO | Totale importo assegnato per Regione | Importo percentuale per regione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UMBRIA | € 20.550.000,00 | 17,80% |
| 83 | 1 | Chiesa S. Spes Abate | PG | PRECI | Saccovescio | Saccovescio (Fuori dal Paese vicino al cimitero) | | |
| 84 | 2 | Chiesa S. Maria Bianca | PG | NORCIA | Ancarano | Loc. S. Angelo (Nel Paese) | | |
| 85 | 3 | Chiesa S. Leonardo Da Limoges | PG | PRECI | Montebufo | Montebufo (Dentro il Paese) | | |
| 86 | 4 | Chiesa S. Agostino Minore | PG | NORCIA | Capoluogo | Via Anicia | | |
| 87 | 5 | Chiesa S. Giovenale | PG | CASCIA | Logna | All'Interno del Paese | | |
| 88 | 6 | Chiesa S. Giovanni Battista | PG | VALLO DI NERA | Capoluogo | | | |
| 89 | 7 | Chiesa S. Montano | PG | PRECI | Todiano | Todiano (Fuori il Paese) | | |
| 90 | 8 | Chiesa S. Lorenzo | PG | CERRETO DI SPOLETO | Borgo Cerreto | F. 34 P. B | | |
| 91 | 9 | Chiesa S. Antonio Abate | PG | NORCIA | Frascaro | (Dentro il Paese) | | |
| 92 | 10 | Chiesa San Procolo | PG | CASCIA | Avendita | | | |
| 93 | 11 | Chiesa Madonna Di Loreto | PG | SPOLETO | Capoluogo | Ospedale | | |
| 94 | 12 | Cattedrale San Feliciano | PG | FOLIGNO | Centro Storico | Piazza Pascoli N. 1 | | |
| 95 | 13 | Cattedrale S. Maria Argentea | PG | NORCIA | Capoluogo | Via della Madonnella | | |
| 96 | 14 | Chiesa S. Maria Della Visitazione | PG | CASCIA | Capoluogo | Via del Pago | | |
| 97 | 15 | Chiesa San Michele Arcangelo | PG | SCHEGGINO | Ceselli | Piazza Giandolfo Liana | | |
| 98 | 16 | Chiesa di S. Maria di Costantinopoli | PG | CERRETO DI SPOLETO | S. Maria di Costantinopoli | | | |
| | | | | | | TOTALI | € 115.440.000,00 | |

**Interventi ulteriori per complessivi 6.000.000,00 euro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATTEDRALE DI S. MARIA ASSUNTA | TE | TERAMO | Teramo | Piazza Orsini |
| 2 | CHIESA S. BENEDETTO | PG | NORCIA | Capoluogo | Piazza S. Benedetto |

**18A05993**

---

ORDINANZA 6 settembre 2018.

**Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.** (Ordinanza n. 64).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare:

*a)* l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

*b)* l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, in forza del quale il Commissario straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

*c)* l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

*d)* l'art. 5, comma 1, il quale prevede tra l'altro che, ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'art. 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a «definire i criteri in base ai quali le Regioni, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi» (lettera *e)*;

*e)* l'art. 11, comma 1, il quale prevede che entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, i comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata, tra l'altro, gli interventi di «ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati» (lettera *c)*;

*f)* l'art. 14, comma 1, in base al quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore (…) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione» (lettera *b)*;

*g)* l'art. 14, comma 2, in base al quale «Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede», tra l'altro, a «predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *c)*, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture» (lettera *c)*;

*h)* l'art. 14, comma 3-*bis*.1, il quale prevede che in sede di approvazione dei piani di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* del comma 2 del medesimo articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e che per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-*bis* del medesimo art. 14;

*i)* l'art. 15, comma 1, in base al quale «Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: *a)* le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; *b)* il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; *c)* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; *d)* l'Agenzia del demanio; *e)* le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

*l)* l'art. 15, comma 2, il quale prevede che relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1, il presidente della Regione - Vice Commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
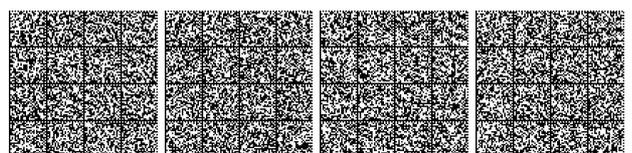
*m)* l'art. 18, comma 2, che individua le centrali uniche di committenza di cui si avvalgono i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica;

*n)* l'art. 30, il quale prevede l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, di un'apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (comma 1), nonché, per le medesime finalità di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, che «Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori (…). Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»;

*o)* l'art. 32, il quale prevede che per gli interventi di cui all'art. 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (comma 1) e che: «Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i presidenti delle regioni - vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'art. 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione» (comma 2);

*p)* l'art. 34 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati;

Visto l'art. 1, comma 362, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:

*a)* l'art. 41, comma 2, con il quale, al fine di permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019;

*b)* l'art. 42, comma 1, con il quale il Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016 è stato incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

*c)* l'art. 42, comma 2, con il quale, al fine di consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, è stata autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che ha introdotto nell'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 il comma 4-*bis*, il quale ha stabilito che lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189/2016, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile;
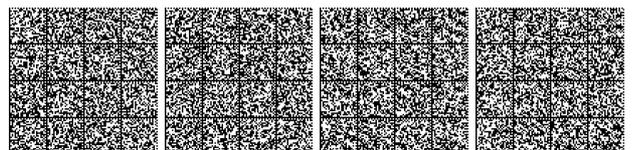
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 novembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stata recepita l'intesa tra il Commissario straordinario e il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alla ripartizione delle risorse di cui al suindicato art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 e sono state disposte le consequenziali variazioni di bilancio;

Preso atto che, alla stregua delle disposizioni finanziarie testé richiamate, risulta ad oggi, e salvo futuri ulteriori interventi legislativi, uno stanziamento complessivo di risorse a favore del Fondo per la ricostruzione di euro 128.027.651,68 fino al 31 dicembre 2019, di cui euro 55.515.763,78 per l'esercizio 2018;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2017, recante la «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera *c)* e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2017, recante «Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 39 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2017, recante «Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, recante «Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione», nella quale sono stati inseriti tra l'altro, su richiesta di alcune regioni che ne hanno evidenziato l'indispensabilità ai fini della ricostruzione delle infrastrutture dei centri interessati, alcuni interventi relativi a dissesti idrogeologici a valere quale anticipazione o stralcio del più generale Piano di cui all'art. 14, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 189/2016;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018, recante «Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai presidenti delle regioni - vice commissari» da cui risulta, a seguito del definanziamento, risorse disponibili per circa 52 milioni di euro;

Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;

Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde Linee Guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

Vista la nota a firma del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 0002700 del 10 gennaio 2018, e l'assenso manifestato dai presidenti delle regioni – vice commissari, nelle more della sottoscrizione di nuove convenzioni con le centrali di committenza regionali, all'estensione anche a queste ultime dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;

Viste le note con le quali sono stati formalmente trasmessi gli elenchi degli interventi essenziali, e segnatamente, la nota in data 24 maggio 2018 dell'Ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo (prot. RA/0148354/18), la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione Lazio (prot. n. 323467/18), la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche (prot. n. 46826/18), la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria (prot n. 8895/18);

Ritenuto di dover provvedere, sulla base delle indicazioni così raccolte: *a)* all'approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici che sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni e dai comuni interessati rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3-*bis*.1, del decreto-legge n. 189 del 2016; *b)* a disciplinare, per gli interventi essenziali di cui alla precedente lettera *a)*, i tempi e le modalità della speciale procedura negoziata che può essere utilizzata a norma del citato comma 3-*bis*.1 dell'art. 14, decreto-legge n. 189 del 2016; *c)* allo stanziamento delle risorse economiche per l'immediato avvio nel corrente anno 2018 degli interventi essenziali di cui alla lettera *a)*;
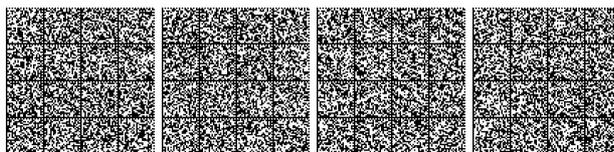
Ritenuto pertanto, alla luce delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016 rispettivamente per il corrente anno 2018, ed al fine di evitare di immobilizzare inutilmente una quantità eccessiva di risorse economiche, di dover rendere immediatamente disponibili per gli interventi individuati come essenziali, e quindi da avviare entro il corrente anno 2018, la somma di euro 30.000.000,00 a fronte dell'entità complessiva dei costi stimati sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, pari a complessivi euro 100.295.160,00;

Rilevato altresì che, alla stregua della vigente normativa (e, in particolare, del citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione alla più generale disciplina in materia di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche), e tenuto conto della natura intrinsecamente pluriennale dei piani di ricostruzione pubblica, la definizione delle tempistiche di realizzazione dei singoli interventi resta nella competenza dei soggetti attuatori interessati, spettando al Commissario straordinario, di concerto con i presidenti delle regioni - vice commissari cui verranno in prima battuta trasferite le risorse economiche necessarie, l'attività di generale programmazione degli interventi medesimi, attraverso l'inserimento nei Piani predisposti d'intesa con le regioni e l'approvazione degli stessi, nonché di successivo monitoraggio della fase esecutiva in funzione della concreta allocazione delle risorse finanziare volte a coprire i costi delle procedure attuative del Piano;

Ritenuto pertanto, alla luce delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, rispettivamente, per il corrente anno 2018 e per il 2019, di dover ripartire le risorse economiche impegnate per gli interventi programmati con la presente ordinanza in misura di euro 30.000.000,00 a valere sulle disponibilità 2018, e di euro 70.295.160,00 a valere sulle disponibilità 2019;

Precisato, altresì, che, in sede di allocazione delle risorse stanziate per l'anno 2019, potrà procedersi anche al recupero delle eventuali risorse rivenienti da economie realizzate nell'esecuzione degli interventi avviati, ovvero da eventi diversi allo stato non prevedibili che comportino una variazione della programmazione rispetto agli elenchi di opere pubbliche predisposti e approvati;

Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni – vice commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 21 febbraio 2018, nel corso della quale è stato approvato il primo elenco degli interventi sul dissesto idrogeologico per una cifra complessiva di euro 275 milioni di euro;

Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni – vice commissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 10 e 24 maggio 2018, nel corso delle quali è stato approvato il meccanismo di programmazione pluriennale degli interventi sulla base della essenzialità degli stessi in considerazione delle specifiche esigenze evidenziate dalle regioni e dai comuni interessati;

Vista l'informativa resa nel corso della cabina di coordinamento del 5 settembre 2018 in ordine alla programmazione dei fondi per le annualità 2018 e 2019;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

*1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*

1. È approvato il piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3-*bis*.1, del decreto-legge.

2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi cui al comma 1, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, sono indicate, sulla base delle segnalazioni effettuate dai presidenti delle regioni – vice commissari, le opere interessate dagli interventi previsti, con la specificazione per ciascuna di esse, del soggetto attuatore, dell'ubicazione, della natura e tipologia di intervento e degli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti l'attività di progettazione, delle altre spese tecniche e delle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione degli interventi in ciascuna delle regioni interessate dagli eventi sismici.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i presidenti delle regioni – vice commissari, per tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono a individuare gli eventuali interventi di cui al comma 1 per i quali non intendono avvalersi della procedura accelerata di cui al comma 3-*bis* 1 dell'art. 14 del decreto-legge. In assenza di tale individuazione la predetta procedura accelerata si applica a tutti gli interventi individuati a norma del precedente comma 1.

4. Gli interventi inseriti nel programma sono sottoposti ai controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'art. 32 del decreto-legge, nei casi e con le modalità determinati ai sensi del successivo art. 3 della presente ordinanza.

Art. 2.

*Progettazione ed esecuzione degli interventi*

1. Per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, all'attività di progettazione e di esecuzione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano gli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018 nonché, per gli interventi essenziali soggetti a procedura accelerata ai sensi del precedente art. 2, l'art. 6 della medesima ordinanza.

2. Al fine di consentire l'esecuzione degli interventi di cui all'Allegato 1 viene disposto, secondo i tempi e le modalità di cui ai successivi commi 3 e 6, il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge in favore delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari, della somma di euro 100.295.160,00 così ripartita:

€ 15.000.000,00, in favore della Regione Abruzzo;

€ 12.838.000,00, in favore della Regione Lazio;

€ 62.457.160,00, in favore della Regione Marche;

€ 10.000.000,00, in favore della Regione Umbria.

3. Al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione degli interventi, su richiesta delle regioni motivata con riferimento alle esigenze di cassa in relazione all'avanzamento delle attività di progettazione, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge in favore delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari, della somma di euro 20.000.000,00, così ripartita:

per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;

per il 14%, in favore della Regione Lazio;

per il 62%, in favore della Regione Marche;

per il 14%, in favore della Regione Umbria.

4. Fermo restando che la copertura finanziaria necessaria all'approvazione degli atti di affidamento degli incarichi è assicurata dall'inserimento dell'intervento negli elenchi allegati alla presente ordinanza, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per l'attività di progettazione mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

*a)* una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;

*b)* il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge.

5. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente comma 4, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

6. L'erogazione del contributo per l'esecuzione avviene all'esito dell'approvazione del progetto dell'intervento, con i tempi e le modalità di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 56 del 2018, al netto delle somme anticipate ai sensi del precedente comma 3.

7. Al monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi si procede con le modalità di cui all'art. 5, comma 6, dell'ordinanza n. 56 del 2018.

Art. 3.

*Controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione*

1. Ai controlli sulle procedure di gara riservati all'Autorità nazionale anticorruzione si applica l'art. 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018.

Art. 4.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, pari a complessivi euro 100.295.160,00 si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Al fine di consentire l'immediato avvio dei primi interventi, per il 2018 è stanziata la somma di euro 30.000.000,00; per il 2019 è stanziata la somma di euro 70.295.160,00. Tali stanziamenti saranno ripartiti fra le regioni interessate secondo gli importi indicati in calce ai rispettivi elenchi di cui all'Allegato 1. Alla scadenza del primo trimestre successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza, gli Uffici speciali per la ricostruzione trasmettono al Commissario straordinario apposita relazione contenente l'indicazione degli interventi le cui procedure sono state avviate e dei costi stimati per ciascuno di essi.

Art. 5.

*Entrata in vigore ed efficacia*

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 6 settembre 2018

*Il Commissario straordinario:* DE MICHELI

*Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 2018*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1753*

ALLEGATO *1*

| REGIONE ABRUZZO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.** | **Provincia** | **Comune** | **Località/Frazione** | **Descrizione Intervento** | **Soggetto attuatore** |
| 1 | TE | Campli | Località Castelnuovo | Messa in sicurezza di un fenomeno franoso e della parte storica dell'insediamento | Comune di Campli |
| 2 | TE | Civitella del Tronto | Ponzano | Messa in sicurezza di un fenomeno franoso con la delocalizzazione di parte dell'abitato interessato. | Comune di Civitella del Tronto |
| 3 | TE | Atri | Casoli | Messa in sicurezza di un fenomeno franoso su un'area ad alto rischio idrogeologico | Comune di Atri |
| 4 | TE | Cortino | Padula | Messa in sicurezza di un abitato storico su area ad alto rischio idrogeologico | Comune di Cortino |
| | | | | **oneri complessivi** | **€ 15.000.000,00** |

| REGIONE LAZIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.** | **Provincia** | **Comune** | **Località/Frazione** | **Descrizione Intervento** | **Soggetto attuatore** |
| 10 | RI | **Borbona** | - | Sistemazione scarpata Strada Comunale Castellina | Regione Lazio / USR |
| 11 | RI | **Borbona** | - | Sistemazione idraulica Fosso Ratto attraversamento abitato di Borbona | Regione Lazio / USR |
| 13 | RI | **Borgo Velino** | - | Intervento di sistemazione idraulica Fosso San Francesco - versante Monte Nuria | Regione Lazio / USR |
| 14 | RI | **Borgo Velino** | - | Intervento di sistemazione idraulica Fosso Capriglia - versante Monte Nuria | Regione Lazio / USR |
| 17 | RI | **Cittaducale** | Grotti - 2° stralcio | Bonifica dissesto gravitativo, finanziamento secondo stralcio | Regione Lazio / USR |
| 20 | RI | **Cittareale** | Le Rose | Strada di accesso alla frazione. Rimozione alberature, abbattimento blocchi instabili, realizzazione opere di sostegno in cls armato e/o ingegneria naturalistica e rinforzo corticale | Regione Lazio / USR |
| 21 | RI | **Cittareale** | Selva Rotonda - strada impianti di risalita | Paratia di pali tirantata sul lato a valle con ricostruzione della sede stradale e opere di drenaggio. A monte di un tratto di strada occorre prevedere un rinforzo corticale | Regione Lazio / USR |
| 22 | RI | **Leonessa** | San Vito | Frana per scivolamento | Comune |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | RI | **Leonessa** | Fosso del Vallaro tra Villa Massi e Villa Bigioni | Opera di difesa idraulica | Comune |
| 24 | RI | **Leonessa** | Vindoli e Viesci | Difesa idraulica dalle esondazioni del Fosso di Viesci | Comune |
| 25 | RI | **Leonessa** | San Giovenale | Problematiche geomorfologiche nel centro storico e cimitero della frazione | Comune |
| 26 | RI | **Leonessa** | Piedelpoggio | Frana in località cimitero | Comune |
| 27 | RI | **Leonessa** | Strada Provinciale Turistica del Terminillo | Bonifica dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti sulla località Iaccio Crudele, interessata anche da valanghe | Provincia |
| 30 | RI | **Micigliano** | - | Consolidamento movimento versante | Regione Lazio / USR |
| 31 | RI | **Micigliano** | - | Mesa in sicurezza Opera di sostegno | Regione Lazio / USR |
| 32 | RI | **Poggio Bustone** | - | Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale Via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo nel Capoluogo di Poggio Bustone - Crollo, scivolamento | Regione Lazio / USR |
| 33 | RI | **Posta** | Sigillo | Bonifica dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti di massi interessanti il centro abitato e la Salaria Vecchia | Regione Lazio / USR |
| 34 | RI | **Posta** | Bacugno e Steccato | Difesa idraulica dalle esondazioni del Fosso Capodacqua | Regione Lazio / USR |
| 35 | RI | **Posta** | Bacugno | Difesa idraulica dalle esondazioni del Fosso Ranaro | Regione Lazio / USR |
| 38 | RI | **Rivodutri** | Le Ettie | Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada di accesso a Rivodutri - Crollo, scivolamento | Regione Lazio / USR |
| 39 | RI | **Rivodutri** | Apoleggia | Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere | Regione Lazio / USR |
| 40 | RI | **Rivodutri** | Strada Comunale Lanserra | Problematiche geomorfologiche lungo la strada comunale Lanserra - Sprofondamento | Regione Lazio / USR |
| | | | | **oneri complessivi** | **€ 12.838.000,00** |

| REGIONE MARCHE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.** | **Provincia** | **Comune** | **Località/Frazione** | **Descrizione Intervento** | **Soggetto attuatore** |
| 1 | MC | Castelsantangelo sul Nera | Località Nocelleto | Fosso Capo di Nera - Allargamento alveo e opere di contenimento | |
| 2 | MC | Castelsantangelo sul Nera | Località Vallinfante | Fosso Ravarro | |
| 3 | MC | Castelsantangelo sul Nera | - | F. Nera tratto Castelsantangelo-Visso: opere dif. spondale, nuove arginature | |
| 4 | MC | Castelsantangelo sul Nera | Località Capoluogo | Ripristino sezione alveo - Fosso S. Angelo | |
| 5 | MC | Castelsantangelo sul Nera | Località Rapegna | Fosso Capo di Nera - Allargamento alveo | |
| 6 | MC | Castelsantangelo sul Nera | - | Fosso di Corveto - Riprofilatura e manutenzione straordinaria Alveo | |
| 7 | MC | Castelsantangelo sul Nera | Località Nocelleto/Rapegna | Fosso di Varogna - Intervento di manutenzione straordinaria Briglie e inalveamenti | |
| 8 | MC | Castelsantangelo sul Nera | - | Fosso delle Brecce. Ripristino sezione di deflusso e ris. sezione d'alveo | |
| 9 | MC | Castelsantangelo sul Nera | - | F. Nera tratto Castelsantangelo - Vallinfante: regimazioni, detombamenti | |
| 10 | MC | Castelsantangelo sul Nera | - | Interventi mitigazione debris flow versante Monte Porche | |
| 11 | MC | Ussita | - | Dissesto versante e asta fluviale torrente San Cataldo/Capovallazza | |
| 12 | MC | Ussita | Frazione Capovallazza | Fossi minori Ussita Capovallazza-mitigazione dissesto | |
| 13 | MC | Ussita | - | Mitigazione dissesto Fosso Il Vallone - interno a perimetrazione Casali | |
| 14 | MC | Ussita | - | T. Ussita a monte dell'abitato: rifacimento traverse, muri d'argine, rimozione ostruzioni d'alveo, manutenzioni idraulico-forestali, opere di consolidamento | |
| 15 | MC | Visso | - | Fiume Ussita - centro abitato a monte confluenza | |
| 16 | MC | Visso | - | Fiume Nera - Intervento a Monte del centro abitato del Comune di Visso | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MC | Visso | - | Fiume Nera - Intervento da centro storico fino alla traversa di derivazione ERG del Comune di Visso | |
| 18 | MC | Visso | - | Fiume Nera a Valle della traversa diderivazione ERG | |
| 19 | MC | Visso | - | Fossi minori fiume Nera (Fosso Cardosa, Fosso Valle di Norcia, Fosso Vallopa) | |
| 20 | AP | Montegallo | Frazione Astorara | Dissesto idrogeologico a monte della frazione | |
| 21 | MC | Castelsantangelo sul Nera | - | Parete Rocciosa Capoluogo | |
| 22 | MC | Castelsantangelo sul Nera | - | Parete Rocciosa Vallinfante | |
| 23 | MC | Ussita | - | Opere di protezione rischio valanghe versante Monte Rotondo su area Vallestretta | |
| 24 | MC | Visso | - | Opere di sostegno sopra abitazioni Largo Gregorio XIII | |
| 25 | MC | Visso | - | Via Ussita verso Visso - caduta massi | |
| 26 | MC | Visso | S.P. 209 Loc. Casa Sabatucci | Caduta massi | |
| 27 | AP | Acquasanta Terme | - | Movimento franoso abitato Collefrattale-Ferroni | |
| 28 | AP | Acquasanta Terme | Frazione Cagnano | Dissesto frana cod. 1471 | |
| 29 | AP | Acquasanta Terme | - | Messa in sicurezza versante Nord centro abitato Quintodecimo | |
| 30 | AP | Arquata del Tronto | Frazione Borgo d'Arquata | Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico | |
| 31 | AP | Arquata del Tronto | Frazione Colle | Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico | |
| 32 | FM | Montefortino | - | Dissesto versante nord-est del centro storico con cnoinvolgimento delle mura castellane | |
| 33 | FM | Montefortino | - | Muro di contenimento Via Petetta/Via S. Lucia a valle edificio scolastico e giardini pubblici | |
| 34 | MC | Bolognola | Località Villa da Piedi | Messa in sicurezza centro abitato | |
| | | | | **oneri complessivi** | **€ 62.457.160,00** |

| **REGIONE UMBRIA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.** | **Provincia** | **Comune** | **Località/Frazione** | **Descrizione Intervento** | **Soggetto attuatore** |
| 1 | PG | Norcia | Ancarano Capo del Colle | Coni detritici | Regione Umbria |
| 2 | PG | Norcia | Ancarano Capo del Colle | Coni detritici | Regione Umbria |
| 3 | PG | Norcia | Ancarano Capo del Colle | Coni detritici/Ribaltamento | Regione Umbria |
| 4 | PG | Norcia | Ancarano Capo del Colle | Coni detritici | Regione Umbria |
| 5 | PG | Norcia | Campi | Frana da crollo/scivolamenti | Regione Umbria |
| 6 | PG | Norcia | Castelluccio | Scivolamenti | Regione Umbria |
| 7 | PG | Norcia | Nottoria | Coni detritici/Colate | Regione Umbria |
| 8 | PG | Norcia | San Pellegrino | Frana da crollo | Regione Umbria |
| 9 | PG | Preci | Acquaro | Scivolamenti | Regione Umbria |
| 10 | PG | Preci | Colle Scille | Scivolamenti | Regione Umbria |
| 11 | PG | Preci | Valle | Scivolamenti | Regione Umbria |
| | | | | **oneri complessivi** | **€ 10.000.000,00** |
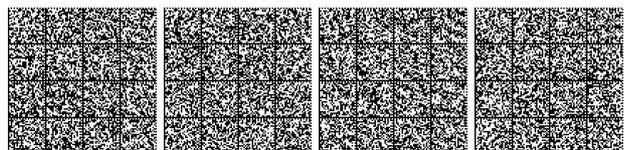
**18A05994**

ORDINANZA 6 settembre 2018.

**Procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata.** (Ordinanza n. 65).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016, recanti l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *l)*, il quale prevede che il Commissario straordinario assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal medesimo decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, e che le ordinanze sono emanate previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri;

l'art. 5, comma 7, il quale prevede che il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del medesimo articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati;

l'art. 12, comma 6, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5 del medesimo articolo;

l'art. 14, comma 10, il quale prevede che il monitoraggio dei finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che individuano anche le categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica preventiva di cui all'art. 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato;

Visto il regolamento della Commissione n. 651/2014 pubblicato il 26 giugno 2014 ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, tra i quali gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e in particolare:
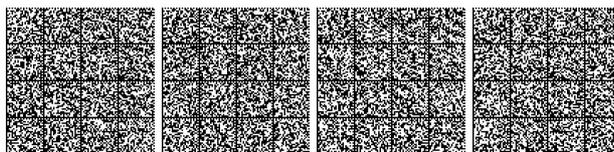
l'art. 1, comma 1, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute a: *a)* detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere; *b)* detenere ed alimentare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa evidenza e tracciabilità; *c)* prevedere specifici vincoli, anche sulla base di quanto specificato nell'ambito del decreto di cui all'art. 5, per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, subordinando l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo; *d)* garantire che, nell'ambito dei sistemi di cui al presente articolo, l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice identificativo di gara non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni;

l'art. 2, il quale dispone che i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati sono resi disponibili con cadenza almeno trimestrale alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche»;

l'art. 5, il quale prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, viene definito il dettaglio delle informazioni previsto all'art. 2, che costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi di cui all'art. 1, e che tra tali informazioni sono in ogni caso incluse: data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara;

l'art. 6, il quale al comma 1 rimanda al medesimo decreto di cui al punto che precede le modalità di trasmissione delle informazioni, ed al comma 2 prevede che tale obbligo di trasmissione si considera assolto se effettuato con le informazioni minime di cui al punto che precede;

l'art. 7, il quale prevede che i titolari di banche dati previste ai sensi dalla normativa vigente e contenenti gli elementi informativi di cui alla presente norma condividono le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche sulla base di appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e le amministrazioni interessate;

l'art. 8, il quale dispone che le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle amministrazioni pubbliche che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati secondo protocolli convenuti con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, in conformità alle modalità di accesso definite con il decreto di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è consentito l'accesso alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il funzionamento del Registro nazionale aiuti definendo le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2013 recante «Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196», e in particolare:

l'art. 1, comma 3, il quale prevede che costituiscono oggetto di rilevazione ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011 le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012, nonché quelle avviate successivamente a detta data, e che in occasione del primo invio sono rese disponibili le informazioni riguardanti la totalità degli eventi avvenuti dal momento dell'avvio dell'opera;

l'art. 2, comma 1, il quale dispone che il contenuto informativo di cui all'art. 1 si basa su quanto previsto dal sistema nazionale di monitoraggio del quadro strategico nazionale 2007/2013 ed, in particolare, dal documento denominato «Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN»;
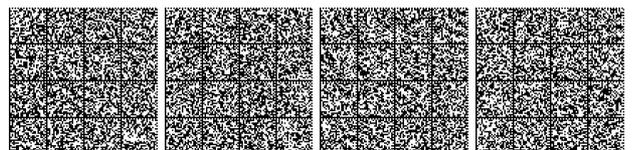
l'art. 3, il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni individuate dall'allegato A riferite allo stato di attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i trenta giorni successivi;

l'art. 4, comma 1, il quale dispone che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori, anche secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 229/2011, rendono disponibili le informazioni di cui all'allegato A alla banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità già operanti per la trasmissione dei dati al Sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013;

Visto il «Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN»;

Visto il «Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per il riuso dell'applicativo informatico "MUDE Piemonte", in attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» sottoscritto in data 3 luglio 2017 dal Commissario straordinario con la Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge n. 189/2016, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte;

Rilevato che secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge n. 189/2016 e s.m.i. è necessario attivare un modello di monitoraggio per garantire uniformità di trattamento e un efficace controllo sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati, oltre che per verificare l'assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Rilevato che il monitoraggio delle procedure di ricostruzione privata è già attivo e si fonda sull'utilizzo del sistema cd. «MUDE»;

Rilevato che il monitoraggio della ricostruzione pubblica deve seguire le linee determinate con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale dispone che è necessario prevedere l'implementazione di un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi;

Ritenuto, pertanto, di dover definire con apposita ordinanza le regole e le modalità con le quali deve essere implementato il modello di monitoraggio della ricostruzione pubblica, oltre che dell'attività volta alla verifica dell'assenza di sovra-compensazioni come sopra meglio definita;

Preso atto che la disciplina da delineare a tale scopo deve essere connotata dalle seguenti linee generali: *a)* coerenza con la disciplina generale di monitoraggio disposto con il decreto legislativo n. 229/2011 e con le successive norme di attuazione; *b)* capacità di dialogo della piattaforma con la banca dati istituita dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato; *c)* semplificazione delle comunicazioni tra gli attori locali coinvolti nella ricostruzione e la struttura centrale del Commissario straordinario; *d)* tempestività delle comunicazioni e aggiornamento continuo della banca dati;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni nella cabina di coordinamento del 2 agosto 2018;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

*Oggetto ed ambito di applicazione*

1. La presente ordinanza definisce le regole e le modalità con le quali, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *l)*, e 5, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. (di seguito denominato «decreto-legge»), il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito denominato «Commissario straordinario») monitora l'assenza di sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato nonché i finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (di seguito denominato «decreto legislativo»).

Art. 2.

*Monitoraggio della ricostruzione pubblica*

1. Al fine di garantire il monitoraggio della ricostruzione pubblica è istituito un sistema gestionale informatizzato la cui gestione operativa è demandata alla struttura commissariale - sede operativa di Rieti, la quale comunica i dati alla struttura centrale del Commissario straordinario ogni trenta giorni.

2. I dati relativi alla ricostruzione pubblica saranno inviati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato per il tramite della cooperazione applicativa tra i sistemi informativi di CUP, CIG e BDAP.
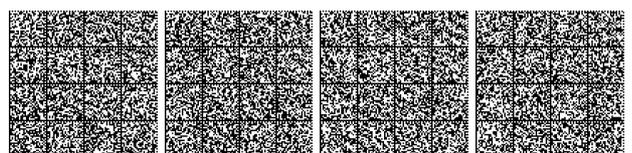
Art. 3.

*Definizione del set informativo*

1. Il contenuto minimo informativo oggetto di comunicazione è precisato nell'allegato 1 alla presente ordinanza.

2. Le informazioni relative alla singola opera includono in ogni caso:

*a)* l'indicazione del soggetto attuatore con la specificazione della procedura seguita;

*b)* l'avvio dell'attività di progettazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento;

*c)* l'indicazione degli oneri a carico del fondo per la ricostruzione per la progettazione degli interventi;

*d)* il decreto di concessione del contributo con l'indicazione dell'importo del contributo;

*e)* la localizzazione dell'intervento;

*f)* il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG);

*g)* l'aggiudicazione dei lavori, con l'indicazione dell'aggiudicatario e dell'importo di aggiudicazione;

*h)* l'indicazione dei soggetti correlati in fase di esecuzione (direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza etc.);

*i)* il quadro economico dell'intervento, con l'indicazione delle voci di spesa e delle varie fasi procedurali di attivazione della stessa;

*j)* i valori fisici di realizzazione previsti e realizzati;

*k)* lo stato di avanzamento dei lavori;

*l)* la data di ultimazione delle opere;

*m)* la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e della relativa approvazione da parte della stazione appaltante;

*n)* le eventuali segnalazioni ostative pervenute dall'ANAC o dall'Anagrafe antimafia.

Art. 4.

*Comunicazione dei dati da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione*

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono all'inserimento dei dati e delle informazioni di cui all'art. 3 nel sistema gestionale informatizzato al verificarsi dei singoli eventi e comunque almeno ogni trenta giorni. Tale comunicazione si considera comunque assolta se sono state già inserite nel sistema le informazioni minime di cui al medesimo art. 3.

Art. 5.

*Monitoraggio delle sovra-compensazioni*

1. Ai fini del monitoraggio su eventuali sovra-compensazioni il Commissario straordinario e i presidenti di regione - vice Commissari si avvalgono del Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (DGIAI) ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, e dei Registri dell'agricoltura e della pesca.

2. Agli adempimenti relativi alla comunicazione dei contributi assegnati e del restante corredo informativo verso i registri di cui al precedente comma 1 provvedono i soggetti istituzionali competenti per la concessione dei contributi, utilizzando ove possibile i servizi di interoperabilità messi a disposizione dalla piattaforma informatica del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 6.

*Disponibilità dei dati*

1. Le informazioni confluite nella banca dati della struttura commissariale sono rese disponibili ai vice commissari ed agli uffici speciali per la ricostruzione mediante accesso diretto.

Art. 7.

*Controllo campionario*

1. Il Commissario straordinario si riserva la facoltà, per il tramite della propria struttura operativa, di effettuare controlli sulla completezza e correttezza dei dati inseriti dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

Art. 8.

*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge.

Art. 9.

*Entrata in vigore ed efficacia*

1. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Commissario straordinario.

Roma, 6 settembre 2018

*Il Commissario straordinario:* DE MICHELI

*Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 2018*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1754*

ALLEGATO *1*

| FASE | DATO |
|---|---|
| Anagrafica | ID nazionale opera |
| | ID locale opera |
| | Denominazione opera |
| | Tipologia |
| | Localizzazione |
| | Ente proprietario |
| | Ente utilizzatore |
| | Programma ricostruzione (procedura seguita) |
| | Destinazione funzionale |
| | Utilizzato al 24 agosto 2016 |
| | Scheda AeDES |
| | Ordinanza di inagibilità |
| | Ente attuatore |
| | Stazione appaltante |
| | Importo stimato dell'intervento |
| Programmazione / pianificazione | PRG |
| | Vincoli |
| | Perimetrazione (Ord. 25) |
| | Microzonazione sismica (MS1/MS3) (Ord. 24) |
| | Area PAI |
| Progettazione | RUP |
| | Incarico al progettista |
| | Progetto definitivo |
| | Progetto esecutivo |
| | Esame del progetto e parere congruità economica USR |
| | Verifica congruità economica commissario |
| | Convocazione conferenza permanente o regionale |
| | Richiesta integrazioni documentali, prescrizioni |
| | Parere finale conferenza permanente |
| | Verifica e validazione progetto esecutivo |
| | Nomina ufficio direzione lavori |

| | |
|---|---|
| Approvazione | Approvazione progetto esecutivo, decreto concessione contributo |
| | Importo assegnato all'opera nel decreto |
| | Identificativo CUP |
| Preparazione gara d'appalto | Trasmissione progetto a Centrale di Committenza/stazione appaltante |
| | Nomina RP s.a. |
| | Verifica documentazione progettuale, elaborazione atti gara |
| | Espletamento gara d'appalto |
| | Verifica ANAC |
| Aggiudicazione gara | Pubblicazione atti di gara e trasmissione lettere invito |
| | Presentazione offerte |
| | Analisi busta amministrativa, soccorso istruttorio |
| | Nomina commissione giudicatrice, invio ANAC |
| | Proposta aggiudicazione definitiva non efficace, invio ANAC |
| | Approvazione proposta aggiudicazione |
| Esecuzione | Consegna dei lavori in via d'urgenza |
| | Commissione di collaudo |
| | Verifica requisiti, aggiudicazione efficace |
| | Richieste e verifica documentazione per contratto e stand still |
| | Contratto appalto |
| | Anticipo (SAL 0) |
| | Revoca urgenza |
| | SAL 50% |
| | Sospensioni, proroghe |
| | Varianti |
| | Comunicazione enti proprietari SAL 70% per avvio acquisto beni mobili |
| | Erogazione contributo beni mobili |
| | Collaudo statico |
| | Ricezione anticipata |
| | Ultimazione lavori |
| | SAL finale |
| | Collaudo tecnico amministrativo |
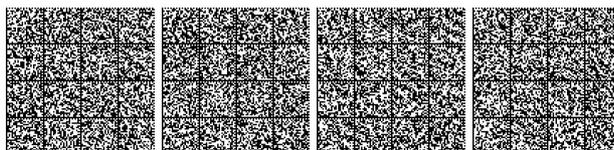
**18A05995**
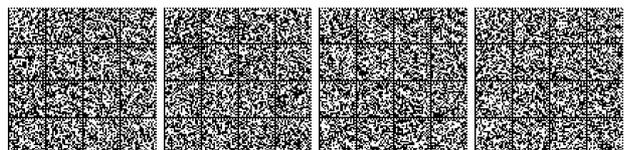
# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 agosto 2018.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fripass», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1355/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Italfarmaco S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FRIPASS;

Vista la domanda con la quale la società Italfarmaco S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 045546138, 045546140, 045546153, 045546165, 045546177, 045546189, 045546191, 045546203, 045546215, 045546227, 045546013, 045546025, 045546037, 045546049, 045546052, 045546076, 045546064, 045546088, 045546090, 045546102, 045546114 e 045546126;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale FRIPASS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«100 mg» 20 compresse - A.I.C. n. 045546138 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«100 mg» 28 compresse - A.I.C. n. 045546140 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«100 mg» 30 compresse - A.I.C. n. 045546153 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«100 mg» 50 compresse - A.I.C. n. 045546165 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«100 mg» 56 compresse - A.I.C. n. 045546177 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«100 mg» 70 compresse - A.I.C. n. 045546189 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«100 mg» 98 compresse - A.I.C. n. 045546191 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«100 mg» 100 compresse - A.I.C. n. 045546203 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«100 mg» 112 compresse - A.I.C. n. 045546215 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«100 mg» 168 compresse - A.I.C. n. 045546227 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«50 mg» 14 compresse - A.I.C. n. 045546013 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«50 mg» 20 compresse - A.I.C. n. 045546025 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«50 mg» 28 compresse - A.I.C. n. 045546037 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«50 mg» 30 compresse - A.I.C. n. 045546049 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«50 mg» 50 compresse - A.I.C. n. 045546052 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«50 mg» 70 compresse - A.I.C. n. 045546076 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«50 mg» 56 compresse - A.I.C. n. 045546064 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«50 mg» 98 compresse - A.I.C. n. 045546088 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«50 mg» 100 compresse - A.I.C. n. 045546090 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«50 mg» 112 compresse - A.I.C. n. 045546102 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«50 mg» 168 compresse - A.I.C. n. 045546114 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

«100 mg» 14 compresse - A.I.C. n. 045546126 (in base 10), classe di rimborsabilità: C

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Fripass» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fripass» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 23 agosto 2018

*Il direttore generale:* MELAZZINI

**18A06003**

DETERMINA 23 agosto 2018.

**Classificazione del medicinale per uso umano «Anagrelide Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1357/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 772/2018 dell'11 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2018 relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Mylan S.A.S. ha chiesto la classificazione della confezione con A.I.C. n. 046101010/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 25 giugno 2018;

Vista la deliberazione n. 24 in data 27 luglio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale ANAGRELIDE MYLAN nella confezione sotto indicata è classificata come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Anagrelide» è indicato per la riduzione della conta piastrinica elevata nei pazienti con trombocitemia essenziale (TE) a rischio, i quali mostrano intolleranza nei riguardi della loro attuale terapia, oppure la cui conta piastrinica elevata non possa essere ridotta a un livello accettabile con l'attuale terapia.

Paziente a rischio

Per paziente con trombocitemia essenziale a rischio si intende un paziente che presenti una o più delle caratteristiche riportate di seguito:

età >60 anni, oppure;

conta piastrinica $>1.000 \times 10^9$/l, oppure;

storia di eventi tromboemorragici.

Confezione: 0,5 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 100 capsule - A.I.C. n. 046101010/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 201,66;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 378,21.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* da praticarsi alle strutture pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il S.S.N. come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.
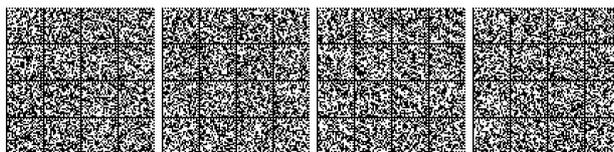
Art. 2.

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi in base a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Anagrelide Mylan» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo, internista (RNRL).

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 agosto 2018

*Il direttore generale:* MELAZZINI

**18A05985**

---

DETERMINA 24 agosto 2018.

**Classificazione del medicinale per uso umano «Trimbow», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1358/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;
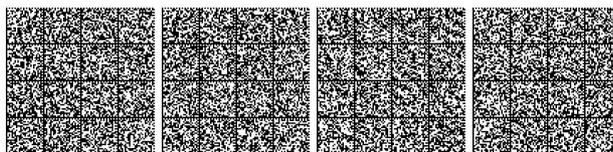
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determina n. 1076/2017 del 5 ottobre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Chiesi farmaceutici S.p.A. ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045489010/E, A.I.C. n. 045489022/E, A.I.C. n. 045489034/E, A.I.C. n. 045489046/E, A.I.C. n. 045489059/E;

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 4 dicembre 2017 e del 12 febbraio 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 luglio 2018;

Vista la deliberazione n. 24 in data 27 luglio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale TRIMBOW nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: terapia di mantenimento in pazienti adulti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da moderata a severa per i quali l'associazione di un corticosteroide inalatorio e un beta2 agonista a lunga durata d'azione non costituisce un trattamento adeguato.

Confezioni:

87 mcg/ 5 mcg/ 9 mcg – soluzione pressurizzata per inalazione – uso inalatorio – inalatore (AL) – 1 inalatore per 120 erogazioni. A.I.C. n. 045489022/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 58,46. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 96,49;

87 mcg/ 5 mcg/ 9 mcg – soluzione pressurizzata per inalazione – uso inalatorio – inalatore (AL) – 1 inalatore per 60 erogazioni. A.I.C. n. 045489010/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

87 mcg/ 5 mcg/ 9 mcg – soluzione pressurizzata per inalazione – uso inalatorio – inalatore (AL) – 1 inalatore per 180 erogazioni. A.I.C. n. 045489034/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

87 mcg/ 5 mcg / 9 mcg – soluzione pressurizzata per inalazione – uso inalatorio – inalatore (AL) – confezione multipla: 240 erogazioni (2 inalatori per 120 erogazioni ciascuna). A.I.C. n. 045489046/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

87 mcg/ 5 mcg / 9 mcg – soluzione pressurizzata per inalazione – uso inalatorio – inalatore (AL) confezione multipla: 360 erogazioni (3 inalatori per 120 erogazioni ciascuna). A.I.C. n. 045489059/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi – piano terapeutico esclusivamente per la confezione avente A.I.C. n. 045489022/E.

Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Trimbow» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo, allergologo, geriatra, internista (RRL).

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 agosto 2018

*Il direttore generale:* MELAZZINI

## Piano Terapeutico per la prescrizione di TRIMBOW

(beclometasone dipropionato/formoterolo fumarato diidrato/glicopirronio bromuro 87 mcg / 5 mcg / 9 mcg) nel trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità da parte dei centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle Regioni e da consegnare al paziente in formato cartaceo. Piano terapeutico rinnovabile ogni 12 mesi.

Azienda Sanitaria: ____________________________________________________

Unità Operativa: ______________________________________________________

Nome e cognome del medico prescrittore: __________________________________

Recapito telefonico: ___________________________________________________

Paziente (nome, cognome): ______________________________________________

Data di nascita: _____/_____/______ Sesso: M ☐ F ☐

Codice Fiscale: _______________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________

Recapiti telefonici: ____________________________________________________

ASL di Residenza: _____________________________________________________

Medico di Medicina Generale: ____________________________________________

Durata (anni) di malattia (solo alla 1° prescrizione): __________________________

La prescrizione dell'associazione fissa (beclometasone dipropionato/formoterolo fumarato diidrato/glicopirronio bromuro 87 mcg / 5 mcg / 9 mcg ) è soggetta a diagnosi e piano terapeutico rinnovabile ogni 12 mesi.

La rimborsabilità a carico del S.S.N. è limitata ai pazienti adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) di grado da moderato a severa in regime di dispensazione A/RRL (pneumologo, allergologo, geriatra, internista), da parte dei centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle Regioni, che non siano sufficientemente controllati dall'associazione di un corticosteroide inalatorio e un beta2-agonista a lunga durata d'azione, qualora siano soddisfatte le condizioni si seguito riportate:

1 ☐ Paziente con diagnosi conclamata di BPCO da moderata a severa e, con almeno due riacutizzazioni negli ultimi 12 mesi o almeno una riacutizzazione che ha richiesto ricovero ospedaliero;

2 ☐ Paziente affetto da BPCO con dispnea classificabile come ai punti A) o B):
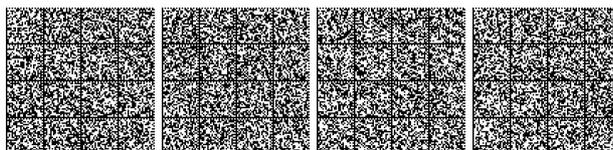
A) Dispnea di grado 2 o superiore misurata tramite il questionario mMRC per la dispnea:

- *Grado 0* Ho dispnea solo per sforzi intensi (es. salire le scale, pedalare).
- *Grado 1* Mi manca il fiato se cammino veloce (o corsa) in piano o in lieve salita.
- *Grado 2* Su percorsi piani cammino più lentamente dei miei coetanei, oppure ho necessità di fermarmi per respirare quando cammino a passo normale.
- *Grado 3* Ho necessità di fermarmi per respirare dopo aver camminato in piano per circa 100 metri o per pochi minuti.
- *Grado 4* Mi manca il fiato a riposo per uscire di casa o per vestirmi/spogliarmi.

oppure

B) Punteggio al test di valutazione della sintomatologia (COPD Assessment Test - CATTM) pari almeno a 10

| | | | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Non tossisco mai | 0 1 2 3 4 5 | Tossisco sempre | |
| Il mio petto è completamente libero da catarro (muco) | 0 1 2 3 4 5 | Il mio petto è tutto pieno di catarro (muco) | |
| Non avverto alcuna sensazione di costrizione al petto | 0 1 2 3 4 5 | Avverto una forte sensazione di costrizione al petto | |
| Quando cammino in salita o salgo una rampa di scale non avverto mancanza di fiato | 0 1 2 3 4 5 | Quando cammino in salita o salgo una rampa di scale avverto una forte mancanza di fiato | |
| Non avverto limitazioni nello svolgere qualsiasi attività in casa | 0 1 2 3 4 5 | Avverto gravi limitazioni nello svolgere qualsiasi attività in casa | |
| Mi sento tranquillo ad uscire di casa nonostante la mia malattia polmonare | 0 1 2 3 4 5 | Non mi sento affatto tranquillo ad uscire di casa a causa della mia malattia polmonare | |
| Dormo profondamente | 0 1 2 3 4 5 | Non riesco a dormire profondamente a causa della mia malattia polmonare | |
| Ho molta energia | 0 1 2 3 4 5 | Non ho nessuna energia | |
| | | PUNTEGGIO TOTALE | |

| Prima prescrizione ☐<br><br>Prosecuzione di terapia ☐ | |
|---|---|
| | Posologia |
| beclometasone dipropionato/formoterolo fumarato diidrato/glicopirronio bromuro | 87 mcg / 5 mcg / 9 mcg |
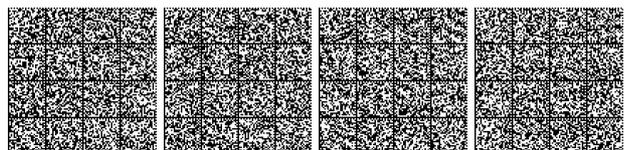
Data valutazione: ___/___/ ______

Timbro e firma del medico prescrittore

___________________________________

**18A05984**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Febuxostat Pensa»

*Estratto determina n. 1356/2018 del 23 agosto 2018*

Medicinale: FEBUXOSTAT PENSA.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A., via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano.

Confezioni:

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pctfe-Al - A.I.C. n. 045366010 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Pctfe-Al - A.I.C. n. 045366022 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 045366034 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 045366046 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pctfe-Al - A.I.C. n. 045366059 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Pctfe-Al - A.I.C. n. 045366061 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 045366073 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 045366085 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: diciotto mesi.

Composizione:

principio attivo: Febuxostat;

eccipienti:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina;

croscarmellosa sodica;

idrossipropilcellulosa;

poloxamero 407;

silice, colloidale anidra;

magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

alcol polivinilico parzialmente idrolizzato;

titanio biossido (E171);

macrogol 4000;

talco;

ossido di ferro giallo (E172).

Produzione principio attivo:

Alembic Pharmaceuticals Limited Plot No. 842-843, Village-Karakhadi - Taluka-Padra, District-Panchmahal - 391450 Vadodara, Gujarat - India;

Binhai Gaolou Chemical comma Ltd - 2nd Zhongshan Road, Chemical Park, Binhai economic development zone - 224555 Binhai Country, Yancheng, Jiangu - Cina.

Produzione prodotto finito: Bluepharma Industria Farmaceutica, S.A. - Rua da Bayer, Cimo de Fala - Sao Martinho do Bispo - 3045-016 Coimbra - Portogallo.
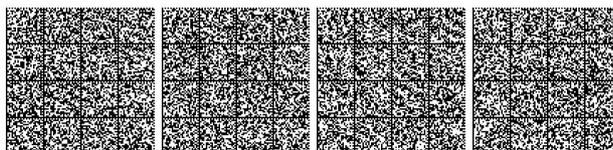
Confezionamento primario e secondario: Bluepharma industria gfarmaceutica, S.A. - Rua da Bayer, Cimo de Fala - Sao Martinho do Bispo - 3045-016 Coimbra - Portogallo.

Controllo dei lotti:

Bluepharma industria farmaceutica, S.A. - Rua da Bayer, Cimo de Fala - Sao Martinho do Bispo - 3045-016 Coimbra - Portogallo.

Rilascio dei lotti:

Bluepharma industria farmaceutica, S.A. - Rua da Bayer, Cimo de Fala - Sao Martinho do Bispo - 3045-016 Coimbra - Portogallo.

Indicazioni terapeutiche:

«Febuxostat Pensa» è indicato nel trattamento dell'iperuricemia cronica con deposito di urato (compresa un'anamnesi, o la presenza, di tofi e/o di artrite gottosa).

«Febuxostat Pensa» è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per neoplasie ematologiche maligne con rischio di Sindrome da Lisi Tumorale (TLS) da intermedio ad alto.

«Febuxostat Pensa» è indicato negli adulti.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pctfe-Al - A.I.C. n. 045366010 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,80.

Nota AIFA: 91.

L'indicazione: «Prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti con neoplasie ematologiche maligne sottoposti a chemioterapia con rischio di Sindrome da Lisi Tumorale (TLS, dall'inglese Tumor Lysis Syndrome)» non viene rimborsata dal SSN.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Febuxostat Pensa» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Febuxostat Pensa» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**18A05990**

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 settembre 2018, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

Modifiche alla disciplina della querela per i reati di violenza sessuale e atti persecutori (stalking)

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Alice Anselmo, Via La Franca Rosalia n. 46, cap. 90146 Palermo; pec.: alice.anselmo@aigapalermo.legalmail.it

**18A06090**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Rilascio di *exequatur*

In data 7 settembre 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Giovanna Vitelli, Console onorario del Regno di Norvegia in Torino.

**18A05980**

### Rilascio di *exequatur*

In data 7 settembre 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Iona Gheorghiaş, Console Generale di Romania in Torino.

**18A05981**

### Rilascio di *exequatur*

In data 4 settembre 2008 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Tanya Dimitrova Dimitrova, Console generale della Repubblica di Bulgaria in Milano.

**18A05986**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Approvazione del nuovo statuto della Comunità Evangelica Luterana «Cristo Salvatore», in Torre Annunziata

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 agosto 2018 viene approvato il nuovo statuto della Comunità Evangelica Luterana «Cristo Salvatore» con sede in Torre Annunziata (Napoli).

**18A06004**

## Revoca del decreto 11 marzo 1975, relativo all'applicazione della legge n. 903 del 1973 nei confronti dei ministri di culto della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria (International Evangelical Church and Missionary Association).

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 agosto 2018 è stato revocato il decreto 11 marzo 1975 di applicazione della legge n. 903/1973 per l'iscrizione al Fondo di Previdenza Inps dei ministri di culto dell'ente Chiesa Evangelica Internazionale e Associazione Missionaria (International Evangelical Church and Missionary Association), con sede in Roma.

**18A06005**

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Concessione di una croce d'oro al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1315 del 4 settembre 2018 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito, con la seguente motivazione: «Reparto sportivo d'eccellenza, fin dalla sua istituzione ha brillantemente assicurato la preparazione degli atleti dell'Esercito impegnati in attività agonistiche nazionali e internazionali. In particolare, in occasione dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016, gli atleti del Centro riuscivano a conquistare otto medaglie, contribuendo in maniera determinante al lustro e al prestigio conseguito dal nostro Paese nel più rinomato contesto agonistico del mondo. Tale risultato rappresenta la sintesi di una storia doviziosa di insigni affermazioni che, richiamando sempre maggiore interesse da parte di tutti i mezzi di comunicazione di massa, veicolano in maniera costante e incisiva il prestigio e l'immagine vincente dell'Esercito nella società». Territorio nazionale ed estero, 2008 - 2018.

**18A05982**

## Concessione di una medaglia di bronzo al valore dell'Esercito

Con decreto presidenziale n. 340 del 28 agosto 2018 è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito al Centro addestramento paracadutismo, con la seguente motivazione: «Nel solco della gloriosa tradizione delle aviotruppe, si prodigava, con straordinario sacrificio e impareggiabile coraggio, alla formazione di tutti i paracadutisti delle Forze armate, forgiando, all'insegna dei più nobili ideali, intere generazioni di militari. Senza esitazione partecipava, con aliquote di personale altamente specializzato, alle più importanti operazioni oltre i confini nazionali, fornendo in ogni circostanza determinanti contributi. Tra di essi spicca, per dedizione ed efficacia, l'intervento nelle impervie terre afghane, in cui i paracadutisti del Centro hanno garantito il costante ed ininterrotto flusso di aviorifornimenti a favore delle basi operative avanzate. Inoltre, chiamato ad operare a sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali, assicurava in ogni frangente un decisivo e risolutivo supporto ottenendo l'unanime riconoscenza della collettività. Fulgida sintesi di nobili virtù militari, ha rafforzato nel corso degli anni il prestigio dell'Italia e l'onore dell'Esercito». Territorio nazionale ed estero, 1949-2017.

**18A05983**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxavex 100 mg/ml soluzione orale per polli e tacchini».

*Estratto provvedimento n. 599 del 22 agosto 2018*

Medicinale veterinario FLOXAVEX 100 mg/ml soluzione orale per polli e tacchini.

Confezioni: tutte - A.I.C. n. 103944.

Titolare A.I.C.: SP Veterinaria SA - Ctra Reus Vinyols km 4.1 - Riudoms 43330 (Tarragona) Spagna.

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: IE/V/0203/001/IA/002.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

l'indicazione per il trattamento di infezioni causate da E. coli sensibili all'enrofloxacina nei polli e tacchini deve essere eliminata dagli stampati illustrativi e modificati come segue:

Alla sezione «Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione»;

Trattamento delle infezioni causate dai seguenti batteri sensibili all'enrofloxacina:

Polli

Mycoplasma gallisepticum;

Mycoplasma synoviae;

Avibacterium paragallinarum;

Pasteurella multocida;

Tacchini

Mycoplasma gallisepticum;

Mycoplasma synoviae;

Pasteurella multocida.

Proprietà farmacodinamiche

Spettro antibatterico.

L'enrofloxacina è attiva nei confronti di molti batteri Gram-negativi, dei batteri Gram-positivi e di Mycoplasma spp. È stata dimostrata sensibilità in vitro in ceppi di (i) specie Gram-negative come Pasteurella multocida e Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum e (ii) Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae (vedere paragrafo 4.5).

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

Gli stampati delle confezioni già rilasciate sul territorio nazionale dovranno essere aggiornati entro centoventi giorni dal ricevimento della nota 0011252-07/05/2018-DGSAF-MDS-P.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A05987**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Versiguard Rabies sospensione iniettabile».

*Estratto provvedimento n. 603 del 23 agosto 2018*

Medicinale veterinario VERSIGUARD RABIES sospensione iniettabile.

Confezioni e A.I.C.:

scatola di plastica contenente 1 flaconcino da 1 ml - A.I.C. 103811042;

scatola di plastica contenente 10 flaconcini da 1 ml - A.I.C. 103811016.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: numero procedura Europea: CZ/V/0100/001/IA/024.
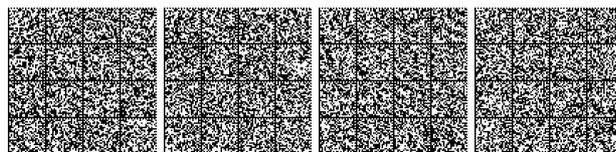
Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

aggiunta di una nuova confezione: scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 1 ml - A.I.C. 103811055.

Le confezioni del medicinale veterinario ora autorizzate sono:

scatola di plastica contenente 1 flaconcino da 1 ml - A.I.C. n. 10381104;

scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 1 ml - A.I.C. n. 103811055;

scatola di plastica contenente 10 flaconcini da 1 ml - A.I.C. n. 103811016;

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

Gli stampati dei nuovi lotti del medicinale non ancora rilasciati devono essere aggiornati conformemente al riassunto delle caratteristiche del prodotto entro non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A05988**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spectron 100mg/ml soluzione orale per polli e tacchini».

*Estratto provvedimento n. 600 del 22 agosto 2018*

Medicinale veterinario SPECTRON 100mg/ml soluzione orale per polli e tacchini.

Confezioni: tutte.

A.I.C. n. 104231.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra, S.A. - Avda. la Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: IE/V/0248/001/IA/006.

Variazione tipo C.I.1.a.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

l'indicazione per il trattamento di infezioni causate da E.coli sensibili all'enrofloxacina nei polli e tacchini deve essere eliminata dagli stampati illustrativi e modificati come segue: alla sezione «Indicazione per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione».

Trattamento delle infezioni causate dai seguenti batteri sensibili all'enrofloxacina:

Polli:

mycoplasma gallisepticum;

mycoplasma synoviae;

avibacterium paragallinarum;

pasteurella multocida.

Tacchini:

mycoplasma gallisepticum;

mycoplasma synoviae;

pasteurella multocida.

Proprietà farmacodinamiche

Spettro antibatterico.

L'enrofloxacina è attiva nei confronti di molti batteri Gram-negativi, dei batteri Gram-positivi e di Mycoplasma spp. È stata dimostrata sensibilità in vitro in ceppi di (i) specie Gram-negative come Pasteurella multocida e Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum e (ii) Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae (vedere paragrafo 4.5).

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati vengono modificati nelle sezioni pertinenti.

Gli stampati delle confezioni già rilasciate sul territorio nazionale dovranno essere aggiornati entro centoventi giorni dal ricevimento della nota 0011252-07/05/2018-DGSAF-MSD-P .

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A05989**

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-218) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
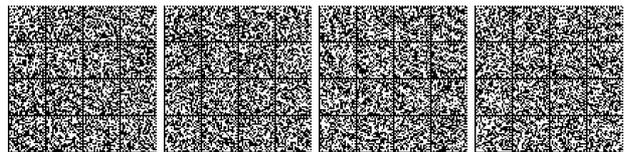
## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
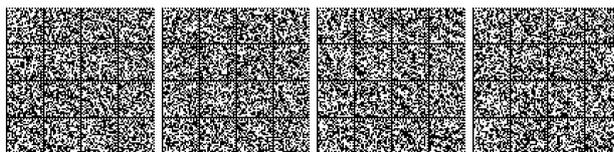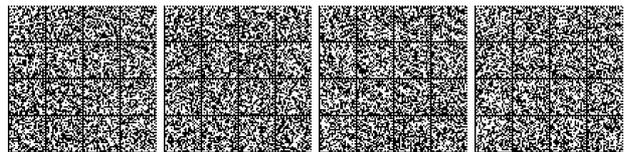
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.